

CCCLXIX.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa</i>):		Proposta di legge del deputato Guariento (<i>Discussione</i>):	
PRESIDENTE	14350	Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226. (588) . . .	14351
Proposte di legge (<i>Deferimento a Commissione in sede legislativa</i>):		PRESIDENTE	14351
PRESIDENTE	14350	DE PALMA, <i>Relatore</i>	14351
Sostituzione di un Commissario:		Disegno di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
PRESIDENTE	14350	Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211).	14352
Disegni di legge (<i>Discussione</i>):		PRESIDENTE	14352
Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati. (Doc. VI, n. 2)	14350	LA ROCCA	14352
PRESIDENTE	14350	ALMIRANTE	14363
GUADALUPI	14350	DE MARTINO FRANCESCO.	14370
MEDA, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	14351	CONSIGLIO	14376
CHATRIAN, <i>Presidente della Commissione</i>	14351	Interrogazioni (<i>Annunzio</i>):	
Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224, e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49. (739)	14351	PRESIDENTE	14379
PRESIDENTE	14351	LATORRE	14382
VICENTINI, <i>Relatore</i>	14351	SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	14382

La seduta comincia alle 16.

MAZZA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

Approvazione di un disegno e di proposte di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (finanze e tesoro):

« Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi » (949) — (Con modificazioni);

dalla XI Commissione (lavoro):

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colleoni ed altri:

« Ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (939);

Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Santi e Targetti:

« Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1949 ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (862) — (Con modificazioni).

La stessa XI Commissione ha approvato, con modificazione del titolo e del testo, la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Sammek Lodovici ed altri:

« Riconoscimento giuridico dell'A.V.I.S. » (586).

Deferimento di proposte di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la I Commissione permanente (Affari interni) nella sua seduta di stamane ha deliberato di chiedere che le due proposte di legge:

d'iniziativa del senatore Riccio:

« Soppressione dell'opera pia asilo « Francesco Girardi » e suo assorbimento da parte del comune di Napoli » (385);

e d'iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese:

« Mantenimento in servizio dei reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private » (868);

già assegnate al suo esame in sede referente, le siano deferite — per la loro particolare urgenza — in sede legislativa.

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Arcaini chiesto di essere dispensato dal far parte della Commissione speciale incaricata dell'esame dei disegni di legge sul teatro e sulla cinematografia (928 e 929), comunico che ho chiamato a sostituirlo l'onorevole Balduzzi.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati. (Doc. VI, n. 2).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato prima del 24 maggio 1946, terreni minati.

Il disegno di legge torna all'esame della Camera, su invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Pongo in discussione il nuovo testo modificato dell'articolo 9:

« La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

GUADALUPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo fare alcune modestissime osservazioni, premettendo che noi tutti siamo completamente d'accordo circa l'approvazione del disegno di legge all'esame dell'Assemblea. Non ho ben capito, però, e probabilmente non ho capito bene perché ero precariamente assente nella riunione della V Commissione (Difesa) in sede referente, come la variazione apportata dal relatore, ed approvata dalla maggioranza, si sia tradotta nella formulazione dell'articolo 9 del documento che discutiamo. Infatti, mentre per l'esercizio finanziario 1948-49 l'apposita voce per le spese di bonifica dei depositi di munizioni nel territorio nazionale non era prevista, nell'esercizio finanziario 1949-50 tale

voce invece esiste. Ora se è vero, come è vero, che il rappresentante del Governo ha precisato che l'onere della spesa sarebbe molto esiguo, aggirandosi sui complessivi 20-25 milioni, potrebbe trovare la spesa sufficiente nella competenza dei 50 milioni previsti dall'indicato capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50. Domando quindi al presidente della Commissione se non sia più esatta la formulazione seguente, che propongo formalmente: « La spesa relativa all'applicazione ecc., sul capitolo 253 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1949-50 ».

MEDA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È un errore di stampa.

GUADALUPI. Allora va bene. È tutto chiarito con questa precisazione.

PRESIDENTE. La Commissione ha qualcosa da aggiungere alla relazione scritta?

CHATRIAN, *Presidente della Commissione*. Nella relazione sono analiticamente indicate le vicende di questo disegno di legge, e non ritengo dover aggiungere altro per invocarne l'approvazione. È stato già rilevato l'errore di stampa: occorre leggere « 1949-50 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel nuovo testo e con la correzione di stampa.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49. (739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Chiedo all'onorevole relatore se ha nulla da aggiungere alla relazione scritta.

VICENTINI, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho esposto nella relazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 1292, 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà votato poi a scrutinio segreto.

Discussione della proposta di legge del deputato Guariento: Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226. (588).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge del deputato Guariento: Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Chiedo all'onorevole relatore se ha nulla da aggiungere alla relazione scritta.

DE PALMA, *Relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho esposto nella relazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Sono considerate valide ad ogni effetto le denunce dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1946, n. 276, ma non oltre il 30 giugno 1949 ».

PRESIDENTE. Il disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Costituzione e funzionamento degli organi
regionali. (211).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

Come la Camera ricorda, ieri è stata respinta una proposta sospensiva avanzata dagli onorevoli Roberti a Almirante.

Dichiaro ora aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole La Rocca. Ne ha facoltà.

LA ROCCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, contrariamente all'opinione espressa nella relazione dalla maggioranza della Commissione, a me sembra che sarebbe stato più opportuno, più utile e più rispondente ad un criterio logico che, prima di passare all'esame dell'organizzazione interna della regione, all'esame della costituzione e del funzionamento degli organi o, almeno, contemporaneamente a questo esame, noi avessimo potuto preparare lo strumento per la formazione degli organi, preparare la via all'effettiva nascita della regione: badare, cioè, alla elaborazione della legge elettorale.

In definitiva, noi sappiamo, dal testo costituzionale, che cosa è la regione: essa è un ente autonomo, con propri poteri e proprie funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione. Della regione conosciamo, con esattezza, il contenuto, i limiti, la competenza; e noi, come potere legislativo ordinario, siamo, per l'esame della questione, niente altro che un organo di esecuzione, a meno che non vogliamo proclamare una sorta di... sciopero legislativo, e, secondo la tesi di talune correnti politiche, rifiutarci di obbedire al precetto costituzionale e mandare al diavolo la regione.

Noi siamo chiamati ad attuare le norme della Costituzione, aderendo alla lettera e allo spirito di essa. In base all'articolo 1 del nuovo Statuto, sappiamo che la sovranità appartiene al popolo; in altri termini, conosciamo la matrice, da cui la regione dovrà nascere. Ma le viscere non possono che portare l'organismo; spetta a noi trarlo alla luce. In questo campo, abbiamo, in un certo senso, mano libera, e un po' il compito degli ostetrici o delle levatrici. La legge elettorale è come il forcipe per l'operazione del parto: vi è, però, modo e modo di adoperarlo; e si tratta di evitare deformazioni, che potrebbero mutare l'impronta dell'istituto.

Ed a proposito del richiamo al Governo, che si trova nella relazione della Commissione, per la mancanza dei procedimenti elettorali, facciamo istanza formale, ed insistiamo, perché ci sia presentato, al più presto, il disegno di legge per le elezioni dei consigli regionali e dei consigli provinciali. Sarebbe bene che, nel corso stesso di questa discussione, potessimo occuparci anche della legge elettorale.

Né vale l'argomento addotto dalla maggioranza, nella relazione: che non era possibile discutere della formazione degli organi, se prima non si fissava l'esistenza degli organi stessi. Alla stregua della Costituzione, (articolo 121) gli organi della regione esistono già: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente. Mancavano, si è detto, norme sugli organi della provincia. A questa obiezione si risponde che la Costituzione (articolo 128) riconosce le province e i comuni come enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

La Commissione, nella sua maggioranza, ammette che le funzioni della provincia, nel nuovo ordinamento, saranno, nel loro complesso, più estese di quelle ad essa attribuite in passato; ammette che la provincia, nel nuovo ordinamento, più che riuscire diminuita in ordine alla quantità e alla qualità dei compiti, si rivelerà onerata di compiti maggiori e più numerosi.

Si legge, infatti, nella relazione, a pagina 12: « La Costituzione ha stabilito per le province tre tipi di funzioni: a) funzioni amministrative proprie o di istituto (articolo 128), tra le quali potranno annoverarsi quelle che, pur essendo relative a materie attribuite alla competenza regionale, risultino « di interesse esclusivamente locale » (articolo 118, primo comma); b) funzioni amministrative delegate dalla regione (articolo 118, ultimo comma), nel qual caso le province diverranno organi o meglio « circoscrizioni » di decentramento amministrativo della regione (articolo 129, parte prima); c) funzioni esercitate come organo di decentramento burocratico della regione, la quale, ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, potrà valersi degli uffici della provincia; d) funzioni delegate dallo Stato, in quanto l'articolo 129 prevede le province anche come circoscrizioni di decentramento statale. La Costituzione, inoltre, con l'articolo VIII delle disposizioni transitorie, detta che « fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

gli enti locali, restano alle province e ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni deleghino loro l'esercizio».

Come si vede, la provincia non solamente non è scomparsa, non è morta, come ente autonomo, ma ha avuto, nel concetto dei costituenti, un grande rilievo, si da vedere accresciuti compiti e funzionari.

Sarebbe stato assurdo, e contrario allo spirito della Costituzione, stabilire che la provincia, nell'esercizio delle sue funzioni, non avesse potuto liberamente determinarsi, attraverso la decisione di organi eletti dal popolo, nell'orbita dell'ente territoriale.

Gli antichi consigli e le antiche deputazioni provinciali vivevano, quindi, nel testo statutario repubblicano, alla stregua dell'aumentato potere conferito alla provincia.

Non era il caso di nascondersi dietro il pretesto della mancanza degli organi della provincia, per costringerci a discutere della organizzazione interna delle regioni, senza poter esaminare la via per giungere alla formazione effettiva degli organi.

Ma noi desideriamo che la Costituzione sia praticamente e sollecitamente attuata; perciò non ci irrigidiamo in certe posizioni, per non perdere tempo. Esaminiamo, ed approveremo, con i ritocchi e le modifiche necessari, il disegno di legge sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, premendo perché ci sia presentato con la maggiore sollecitudine il disegno di legge per le elezioni dei consigli regionali e dei consigli provinciali.

E veniamo all'esame del disegno di legge secondo lo schema della Commissione.

Diciamo subito che il disegno di legge elaborato dalla I Commissione permanente costituisce un miglioramento, nel contenuto e nella forma, di fronte al disegno di legge governativo, che sa della superficialità, della secchezza, dell'empirismo e — a volte — della grossolanità, che sono, mi pare, tratti caratteristici di tutto ciò che esce dagli arsenali legislativi ministeriali. Il disegno di legge della Commissione rappresenta un passo innanzi, nei riguardi del disegno governativo, perché prevede organi di controllo della regione sulle province e sui comuni e normali organi elettivi della provincia, a differenza del disegno governativo, che ammetteva solamente la deputazione provinciale. Tuttavia, bisogna con franchezza riconoscere che il disegno di legge elaborato dalla Commissione ha lacune quanto mai riprovevoli e che bisogna ad ogni modo riempire.

A parte il silenzio sui procedimenti elettorali, il disegno di legge della Commissione salta a piè pari sull'articolo 119 della Costituzione, cioè sulla parte finanziaria, che è essenziale per la vita della regione.

L'articolo 119 dice che la regione ha autonomia finanziaria, tributi propri e quote di tributi erariali ed ha un proprio demanio e patrimonio. Di queste piccole cose, cioè delle fonti di vita della regione, non una parola nel disegno di legge. La maggioranza, nella sua relazione, a pagina 5, afferma che la materia della finanza locale sarebbe stata disciplinata dopo la determinazione delle funzioni e degli organi della regione e della provincia. Ma, all'annuncio di tale esame, che era un impegno preciso, e, sopra tutto, un obbligo imposto dalla Costituzione, segue un silenzio ermetico: silenzio, non dovuto certamente al caso.

In pratica, si ha, dall'abilità della tecnica legislativa dimostrata dalla Commissione, che la regione sorge di nome, e non di fatto, perché la regione non potrà disporre neppure della carta e dell'inchiostro per stendere il verbale della prima riunione del consiglio.

L'aspetto finanziario della questione, che è capitale per il funzionamento dell'istituto, è interamente dimenticato: ed una simile deficienza bolla il disegno di legge nel suo insieme. Ma v'è di più: la regione non sorge con tutti gli organi e con tutte le attribuzioni che le sono conferiti dalla Costituzione. Per esempio, che cosa è degli organi della giustizia amministrativa, previsti dall'articolo 125 della Costituzione, e che ognuno sa il rilievo e il peso che hanno?

D'altra parte, indipendentemente dalla norma statutaria, non è possibile affermare che il problema non sia stato visto, e giudicato nella sua reale importanza, dalla maggioranza della Commissione.

È scritto nella relazione, al capitolo V, punti 9, 10 e 11: «L'organo di giustizia amministrativa regionale di primo grado, previsto dall'articolo 125, capoverso, si reputa debba essere investito della cognizione non soltanto delle controversie oggi di competenza della giunta provinciale amministrativa, ma anche di larga parte delle materie di interesse locale, oggi deferita alla competenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Le decisioni di tale organo di giustizia amministrativa regionale saranno impugnabili davanti al Consiglio di Stato con modalità analoghe a quelle che oggi disciplinano l'appello contro le decisioni delle giunte provinciali

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

amministrative. Circa la composizione di tale organo si reputa che esso debba essere presieduto da un consigliere di Stato e composto in parte di magistrati amministrativi, in parte di membri elettivi, dotati di competenza tecnico-giuridica qualificata, designati dal consiglio regionale ».

Ecco la conclusione a cui giunse la maggioranza, sul piano programmatico, nelle risoluzioni preliminari, approvate nel febbraio scorso. Ma l'enunciazione è rimasta enunciazione; e non si è tradotta in alcuna formola legislativa. Nello schema, che esaminiamo, non si parla, di proposito, degli organi di giustizia amministrativa.

Se, dal terreno della tecnica legislativa, passassimo su quello della polemica politica, saremmo autorizzati a dire che si tratta di una forma di ostruzionismo, quanto mai sottile, per rispettare la lettera della Costituzione e tradirne lo spirito, per mettere in piedi, nella forma, la regione, ed impedire in concreto, che essa funzioni, che adempia veramente alle sue funzioni. E perché? Perché, nel silenzio della legge, si giungerebbe a questa conseguenza: che continuerebbero a funzionare gli attuali organi di giustizia amministrativa, cioè sarebbero sempre vive ed operanti le giunte provinciali amministrative, in sede giurisdizionale, presiedute dal prefetto, da questo *missus dominicus*, da questo agente del Governo, che seguirebbe a tenere in pugno — non ostanti le proclamate autonomie locali — il suo nocchieruto bastone, per sciogliere consigli comunali e provinciali e per esercitare le pressioni che l'onorevole ministro Scelba, giunto in aula proprio adesso, nega, ma che invece, sono in atto. (*Commenti*). Come vedete, sono avvezzo a dare il benvenuto anche agli avversari, quando arrivano. (*Si ride*).

Ma, oltre le lacune sul procedimento elettorale, sulla finanza regionale e sugli organi della giustizia amministrativa, quale giudizio si può dare sul disegno di legge della Commissione? Il giudizio è semplice: la regione, secondo lo schema sottoposto al nostro esame, è ancora una... visione d'avvenire: essa, in concreto, non... nasce, o è come se non nascesse, perché è muta, impotente ed ha le mani legate. Dal punto di vista finanziario, essa è a terra, non esiste: ed il peggio è che non soltanto non esiste dal punto di vista finanziario, ma non esiste nemmeno dal punto di vista della potestà normativa, che è l'attributo essenziale della regione. In questo campo, la regione, per un periodo di tempo che nessuno è in grado

di fissare, non è capace neppure di un vagito di neonata o di un balbettio di bimba. Ed allora: ente fantasma sotto l'aspetto finanziario; impotenza nell'orbita della potestà normativa, e controllo sugli organi provinciali e comunali come prima.

A che si riduce, dunque, nella realtà, la nascita della regione?

Ma, nell'esame critico del progetto, seguiamo le tappe stesse della Commissione, la quale, come ho detto, ha cercato di aderire alla superficie della Costituzione per violarne la sostanza in molti punti. In succo, la Commissione dice: contrariamente al pensiero del Governo, che nel suo disegno di legge sull'ordinamento regionale accenna di sfuggita agli statuti, per fissare, sopra tutto, il termine di un anno per la loro elaborazione, la Commissione ritiene necessario occuparsi con minuzia degli statuti, in osservanza della norma di cui all'articolo 123 della Costituzione.

In proposito, si potrebbe ricordare che quando si venne alla formulazione dell'articolo 123, in sede di II sottocommissione, alla Costituente, molti commissari, un po' di ogni settore, si domandarono: « Statuto della regione? Ma lo statuto della regione, in via di massima, lo stiamo elaborando noi, con le norme che prepariamo ». A ogni modo, si vollero fissare dei principi direttivi, a cui le regioni a statuto normale avrebbero dovuto uniformarsi, per impedire confusioni o contrasti.

Infatti, l'articolo 123 stabilisce che ogni regione deve elaborare il proprio statuto in armonia con le norme costituzionali e senza ledere gli interessi delle altre regioni. Esso dice precisamente così: « Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali », ecc.

Come si vede, i principi informativi degli statuti sono chiaramente indicati nell'articolo 123. Tuttavia la Commissione, nell'affrontare il problema degli statuti, volle dare ad esso, secondo le sue stesse parole, uno sviluppo adeguato all'importanza che le tavole statutarie hanno nell'organizzazione dei nuovi enti.

Si legge nella relazione:

« La prima questione che attirò l'attenzione della Commissione concerne la opportu-

nità o meno di dettare norme per gli statuti normali, che imponessero agli enti una uniformità di principi nella deliberazione, l'opportunità, in altre parole, di redigere uno statuto tipo per tutte le regioni a ordinamento normale. Ma tale idea fu eliminata dalla semplice considerazione che la sua attuazione avrebbe avuto chiaramente significato negatore dell'autonomia regionale. La Commissione, invece, deliberò di fissare alcuni punti fermi, non derogabili dalla volontà dei nuovi enti autonomi, in guisa da consentire ai consigli regionali la possibilità di autodeterminazione sui punti non regolati dalla legge. Ciò è, d'altra parte, conforme alla lettera e allo spirito della Costituzione, la quale ha voluto che gli ordinamenti delle regioni a statuto normale avessero una certa uniformità, senza negare valore e possibilità di espansione alla volontà dei nuovi enti, al di fuori delle direttive di uniformità riservate al legislatore statale ».

Questo, in linea di principio.

Nella pratica, invece, si è scesi troppo nel dettaglio, restringendo, a mio modo di vedere, in una misura eccessiva la sfera di libertà dell'ente, nel deliberare il proprio statuto.

Bisogna, invece, rendersi conto che lo statuto dev'essere improntato ai caratteri particolari della regione, e che sarebbe un errore legare eccessivamente le mani dei legislatori regionali, i quali hanno già, nei precetti costituzionali, una linea obbligatoria da seguire. Gioverebbe non aver troppe redini nelle mani, non stringere troppi nodi, non dare troppi giri di vite, o l'ente regione finirà col trovarsi, alla sua nascita, non già in una culla ma in una gabbia, non all'aria aperta, e con in faccia il sole, ma nel chiuso di un carcere legislativo.

E, a parte questo rilievo di carattere generale sugli statuti, mi proverò a sottoporre alla Camera alcune osservazioni di dettaglio sulla questione: l'articolo 1 del disegno di legge della Commissione sul contenuto dello statuto regionale, al numero 4, parla dei mutamenti delle circoscrizioni territoriali dei comuni e dell'eventuale creazione di circondari. Ora, l'espressione adoperata non mi sembra abbastanza chiara; e v'è da domandarsi se essa debba intendersi come procedura da seguire per effettuare i mutamenti delle circoscrizioni territoriali dei comuni o se voglia significare dell'altro.

Quanto al *referendum* abrogativo, la Commissione ha ritenuto di mantenersi strettamente fedele alla lettera delle norme costituzionali sul *referendum*. A me sembra che, a

proposito delle regioni, certe limitazioni e certe modalità, che vanno bene sul piano nazionale, possano manifestarsi incompatibili con le esigenze regionali, si ché, più che uniformarsi rigorosamente alle parole del testo costituzionale in materia di *referendum* abrogativo, sarebbe meglio lasciare una certa libertà per le regioni, e dire, ad esempio, che il *referendum* regionale si opera nei limiti dei principi fondamentali stabiliti per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato.

Infine, un'ultima osservazione in merito agli statuti: osservazione che potrebbe parere di carattere formale, e che ha, forse, un valore sostanziale. L'articolo 6 del disegno di legge della Commissione, a proposito dell'approvazione dello statuto, dispone che, elaborato questo statuto, il presidente del consiglio regionale lo trasmette al presidente del Consiglio dei ministri, che ha l'obbligo di prendere l'iniziativa della legge di approvazione, presentandolo entro 15 giorni al Parlamento. Ora, non capisco perché lo statuto elaborato dal consiglio, da sottoporsi per il controllo alle due Camere, le quali non hanno facoltà di rivedere, di ritoccare, cioè non hanno la potestà di mutare lo statuto elaborato dal consiglio, ma hanno solamente il compito costituzionale di riscontrare la rispondenza dello statuto stesso ai principi generali dell'ordinamento dello Stato, agli interessi dello Stato e la mancanza di contrasto con gli interessi di altre regioni; perché, mi domando, questo statuto dev'essere inviato dal presidente del consiglio regionale al presidente del Consiglio dei ministri.

Si dirà: il presidente del Consiglio dei ministri, in fondo, è solamente un tramite: egli non esercita alcun controllo; ed è tenuto unicamente a trasmettere lo statuto alle due Camere, come supremo organo di controllo dello Stato. Ma, in tutta la legislazione attuale, si nota una tendenza: quella di dare sempre un gran peso, un eccessivo rilievo al presidente del Consiglio dei ministri. Si sarebbe tentati di risollevare le critiche da noi mosse, in sede di Assemblea Costituente, ad un orientamento, che appariva già nel progetto della Commissione dei 75: critiche che sono state suggellate dai fatti.

Dicemmo allora: si è voluta mantenere in piedi una sopravvivenza del passato, costruendo lo Stato sulla divisione dei poteri, che fu la dottrina di un periodo storico, in cui potenza monarchica, nobiltà e borghesia si contendevano il predominio, in cui il dominio, economico e politico, era realmente diviso, ed in cui, perciò, non poteva aversi,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

come riflesso ideologico di una data realtà obiettiva, come idea dominante dell'epoca, se non la teoria della divisione dei poteri, assunta addirittura come « legge eterna ».

Oggi, la situazione storica è quanto mai diversa; e, per essere progressivi, sarebbe stato necessario spianare la strada all'unità del potere, che ha la sua sorgente e la sua base nella volontà popolare.

Ma la Costituzione si è ispirata al criterio della divisione dei poteri; ed il peggio è che, sebbene la dottrina della divisione presupponga una collaborazione costante ed un sicuro equilibrio tra legislativo ed esecutivo, si è fatto, da parte dei costituenti, tutto il possibile per dare la prevalenza all'esecutivo, il quale, quando lo voglia, può mettere il suo scarpone sul tavolo e ridurre al silenzio il legislativo, cioè il Governo può passare sul Parlamento: come già è alcune volte avvenuto, attraverso espedienti e pretesti, per salvare le apparenze. Così si tira in ballo il presidente del Consiglio nel disegno di legge sulla Corte costituzionale, lo si tira in ballo nello statuto delle regioni, e via di seguito.

Ora, non è chi non veda il significato politico, insito in certe norme. Perché, dunque, onorevoli colleghi, il presidente del consiglio regionale non deve inviare lo statuto, per la legge di approvazione, direttamente alle presidenze delle due Camere, e, secondo la maggioranza della Commissione, deve trasmetterlo invece al presidente del Consiglio, che non entra nella questione?

E veniamo alla potestà normativa della regione, che è il nocciolo di tutto. Non occorrono parole, per dimostrare che l'attributo fondamentale della regione si concretizza nel potere legislativo ad essa conferito, sia pure per le materie tassativamente indicate nell'articolo 117 della Costituzione. In alcuni settori dell'opinione pubblica è stato sollevato il problema se la potestà normativa delle regioni non sia, per caso, troppo angusta, inadeguata ai bisogni dell'ente e al criterio di un'effettiva autonomia locale.

Alla luce dei fatti, cioè, della realtà di oggi, io, che pure non sono stato fra quelli che hanno sostenuta una più ampia libertà di azione da attribuirsi alla regione nel campo della potestà normativa, ricordo che la Costituente, nel formulare l'articolo 117, ossia, nel conferire alla regione un dato potere legislativo, partì da due premesse. Prima, impedire la disgregazione, la decomposizione dello Stato, con la creazione di piccoli Stati nello Stato, e mantenere l'unità nazionale, dal punto di vista politico ed economico,

non indebolire una certa utile e progressiva centralizzazione. Seconda: che i principi generali per il rinnovamento delle vecchie strutture fossero realizzati, che le norme sancite dalla Costituzione, nella prima parte, diventassero veramente una scopa, per spazzare certo letame del passato, che non è più concime di civiltà, che non ha in sé germi di vita, che non solo appesta l'aria e tutto, ma è un inciampo, un ingombro, che c'impedisce nel cammino.

Il presupposto era che le riforme di struttura, in taluni settori vitali, da tutti riconosciute urgenti, si praticassero.

Si trattava, perciò, solo di snellire la vita, di decentrare, d'istituire organi operanti ed aventi autorità accanto ai bisogni del luogo. Si trattava di rimediare ai danni del marasma burocratico, alla paralisi di un accentramento oppressivo e soffocatore; si trattava di risolvere, o di avviare a soluzione, problemi, che valgono ad innalzare il livello di vita di contrade e regioni, ad affrettare la marcia del progresso in contrade e regioni che, per un insieme di circostanze, sono in ritardo, a paragone di altre più avanzate. Nel quadro dei principi fondamentali, fissati nella prima parte della Costituzione, le regioni avrebbero potuto assolvere al loro compito, adempiere alle loro funzioni, provvedendo alle necessità immediate delle popolazioni nel campo agrario, industriale, dei lavori pubblici, ecc.

Ma gl'impegni costituzionali son rimasti, finora, lettera morta.

In altri termini, non abbiamo le leggi, in osservanza e in esecuzione delle direttive costituzionali.

Di qua, un... ostruzionismo, a proposito delle funzioni normative della regione, che si nasconde dietro il paravento della legalità. La relazione della Commissione, dopo aver discusso dei tre tipi di leggi formali oggi esistenti e dei limiti che la regione ha, per l'esplicazione della potestà normativa, nella Carta costituzionale e nel Parlamento, parla delle famose leggi-cornici del diritto germanico, nel cui quadro dovrebbero essere poi emanate le leggi regionali.

Dice la relazione che il primo dei limiti posti all'attività degli organi investiti della potestà normativa è fissato all'articolo 9 del progetto, che « sancisce il principio per cui il consiglio regionale non può deliberare sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costi-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

tuzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

« A taluno — continua la relazione — è parso eccessivo e oppressivo per l'ente regione il limite predetto, ma basterà richiamare un principio del vecchio diritto pubblico germanico (ossia del diritto di uno Stato federale) per convincersi della necessità di un limite che serve ad evitare una grande confusione di leggi regionali, se ispirate ai principi più disparati.

« È il principio delle leggi — cornici (*Rahmengesetze*), ossia di leggi emanate dallo Stato per servire come inquadratura di disposizioni particolari adottate dai singoli Stati federati.

« Altri limiti alla potestà legislativa regionale sono stabiliti nella Costituzione e possono riassumersi nei seguenti principi. La legge regionale non può contrastare con la Costituzione, né con l'interesse nazionale, né con gli interessi di altre regioni. Essa non può violare i divieti specifici contenuti nella Costituzione (circolazione dei beni e delle persone, dazi, ecc.), e non può, né contrastare, né contravvenire allo statuto regionale. Si tratta, in sostanza, di limiti di legittimità (materia, territorio, leggi dello Stato) e di limiti di merito (interessi) ».

È chiaro, dunque, in base all'articolo 9 del progetto ed al commento dei relatori, che la regione, avanti di emanare una qualsiasi norma legislativa per le materie di sua competenza, deve aspettare che lo Stato, cioè l'organizzazione politica della classe dominante, si decida a stabilire, con altrettante leggi, i « principi fondamentali » per ciascuna materia, che la regione ha potestà di disciplinare con sue proprie disposizioni.

Ma, che fare, se lo Stato, che è la giunta esecutiva dei gruppi finanziari prevalenti e lo strumento di difesa dei loro interessi, resta inerte, o si dimostra tardo e lento nel muoversi, nell'adottare i necessari provvedimenti, nel fissare i principi, nei cui limiti la regione può legiferare?

Nel caso nostro, dopo quasi due anni dall'entrata in vigore della Costituzione, non si è pensato a dare neanche un inizio di esecuzione alla IX disposizione transitoria, che stabilisce il termine, categorico, di tre anni (dalla promulgazione dello Statuto), per l'adeguamento delle leggi della Repubblica all'esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alla regione.

E la regione, com'è prevista nella sua organizzazione interna dallo schema di norme della Commissione, quale potere, effettivo, ha, e quale pratica attività può svolgere, dopo la costituzione dei suoi organi?

Ho già osservato, in principio, che essa in base al progetto, non dispone di una lira; e, perciò, sotto l'aspetto finanziario, che è decisivo, nasce morta, o non vitale.

E bisognerà, senza dubbio, assegnare alla regione contributi provvisori speciali, perché, in attesa dell'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, cominci ad adempiere alle sue funzioni.

Ma, superato l'ostacolo finanziario, essa non può egualmente nulla, in quanto è spogliata della sua attribuzione essenziale, quella di esercitare la potestà legislativa su determinate materie: e ciò, per la mancanza delle famose leggi-cornici, di cui all'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 9 del progetto.

In conseguenza, il consiglio regionale, deliberato lo statuto, di cui all'articolo 123 della Costituzione e agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 85 del progetto, incrocia le braccia, o si mette in vacanza; e la regione vive sulla carta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

LA ROCCA. Onorevole ministro dell'interno, non intendo in alcun modo ingiuriarla, con allusioni coperte. Ma ella mostra di conoscere bene, perché lo pratica, il consiglio dato da Hitler in *Mein Kampf* per l'arte della propaganda: che la premessa del successo sta non nella ricerca obiettiva della verità ma nell'accentuazione esclusiva, insolente, dello scopo che si vuole raggiungere, nell'attirare, con violenza, l'attenzione delle masse su alcuni punti, e nell'ostinazione con cui si ripete sempre la stessa cosa, con cui si batte sempre sul medesimo chiodo, con cui si tiene il pubblico sotto il martellamento di un tema, di una tesi fondamentale. Sarà proprio necessario che gli altri si mettano alla sua scuola ed imitino il suo metodo, non per contraffare il volto della realtà, ma per servire gl'interessi, i bisogni del paese e chiedere che siano mantenuti gl'impegni solenni assunti dallo Stato con la Costituzione? Non da oggi, un pò tutti sostengono, almeno a parole, la necessità di risolvere il problema meridionale, che è problema di riforma agraria, d'industrializzazione del Mezzogiorno, di lavori pubblici, ecc.. La Repubblica divisa in regioni fu approvata anche per obbe-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

dire a questa esigenza: dare modo, con le autonomie, alle regioni più arretrate di accelerare il ritmo del loro sviluppo e raggiungere più rapidamente il livello delle regioni più progredite.

Onorevole ministro dell'interno, in questi giorni, dalla Calabria alla Puglia, dalla Basilicata alla Campania, avvengono fatti, che sono un po' come gl'indici della miseria del Mezzogiorno, e sui quali non è lecito chiudere gli occhi. Diecine e diecine di migliaia di contadini stanno sulle terre incolte, per affermare il loro diritto al lavoro ed al pane quotidiano. Ed ella dovrebbe persuadersi che non si fa ammutolire col calcio dei fucili l'urlo della fame che torce i visceri, in moltitudini che vorrebbero lavorare, e non possono, perché non trovano da lavorare, e non hanno di che mangiare né di che vestirsi. Dovrebbe persuadersi che non si schiaccia, con la violenza brutale, a furia di botte, a misura di cariche poliziesche, un movimento di massa, che nasce dalla necessità di vivere, né è possibile annegarlo nel sangue. Il sangue, anzi, alimenta la fiamma, ed è sempre stato la forza motrice della ruota della storia. Certe tombe diventano altari, di continuo fioriti, e l'esperienza insegna che, pur tra i massacri, un'ala, intatta, vige: la fede in un'idea, ch'ebbe già, nei secoli, ecatombi di vittime, rinate sempre dai carni dei loro fosse. Ora, il movimento contadino, che ella, onorevole ministro, definisce illegale e cerca di spezzare con la mitraglia, che cosa è nella sua essenza, se non la volontà di esercitare un diritto sancito dalla Costituzione, il diritto al lavoro, e la volontà che si applichino altri principi della Costituzione: vale a dire che la proprietà privata non è più il diritto di disporre nella maniera più assoluta della cosa, l'antico *jus utendi atque abutendi*, ma trova dei limiti nella sua funzione sociale, e che la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali?

Come risolvere questo problema? E chi avrebbe dovuto risolverlo, se non il Governo, a cui spettava di liquidare il passato, obbedire ai precetti costituzionali, e proporre in tempo, per l'approvazione, quei principi direttivi, che avrebbero consentite, nel campo regionale, le necessarie trasformazioni...

TONENGO. I vostri sono degli ostruzionismi!

LA ROCCA. ...e tanti patimenti e tanti lutti avrebbero potuto e potrebbero essere risparmiati.

Bisogna, invece, aspettare, dopo la discussione di questo progetto, che il Governo prepari gli schemi delle leggi da emanare, perché la regione adempia alla funzione legislativa.

Ed il Mezzogiorno, sazio di parole, chiede a gran voce dei fatti, senza ulteriori indugi.

I fatti debbono consistere nel miglioramento delle condizioni di vita di quelle popolazioni sobrie, laboriose, intelligenti, ma oppresse dalla miseria, esasperate dall'attesa di un domani migliore, che non è mai venuto, ed in sul punto di esaurire le riserve della loro pazienza. Esse rovesciarono il vecchio regime assolutista e sacrificarono, sull'altare dell'unità nazionale, quanto avevano, perché speravano di ottenere dal nuovo Stato il soddisfacimento dei loro bisogni; e i contadini sognavano la terra; e i ceti urbani s'illudevano di essere tratti dall'antico marasma, ecc.; e tutti sono rimasti delusi.

L'arretratezza economica e sociale di una volta continua ad essere, in parte, la piaga cancrenosa di quelle contrade. Di mutato c'è questo: che milioni di uomini lavoratori hanno ormai acquistata coscienza della situazione, e sono fermamente deliberati a modificarla, con la loro azione, con la loro lotta.

La regione, nell'orbita della sua autonomia, doveva essere un motore storico, capace di superare certi ritardi.

Nasce, invece, incatenata; e, per giunta, ha su di sé la minaccia dell'articolo 10 del progetto: che una legge della Repubblica la costringa, improvvisamente, a tornare indietro.

L'articolo 10 stabilisce, infatti, che le leggi della Repubblica possono modificare anche i principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione ed entrano immediatamente in vigore nelle regioni, abrogando le norme regionali in contrasto con esse.

Insomma, la potestà normativa della regione, che praticamente sta in grembo al futuro, rischia di diventare la luna nel pozzo. Ecco il linguaggio dei fatti a proposito della potestà normativa.

Ma v'è un altro aspetto rugoso della questione: ed è l'aspetto dei controlli.

C'è un primo controllo, quello previsto dall'articolo 127 della Costituzione e dall'articolo 11 del progetto, sull'attività legislativa della regione, da parte del commissario, di cui parlano gli articoli 124 della Costituzione e 54 del progetto.

Il commissario deve vistare ogni legge approvata dal consiglio regionale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, ecc.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

La maggioranza della commissione si è sbrigata con poche parole del commissario del Governo.

Può darsi che io mi sbagli, ma ho dei timori al riguardo. Che cosa è e quale potere ha il commissario del Governo? Il commissario del Governo, secondo l'articolo 124 della Costituzione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione. Con molta prudenza, i relatori non dicono altro. Però, chi legga i verbali della Commissione dei 75 e soprattutto gli atti dell'Assemblea Costituente, vedrà che, alle spalle del commissario, una questione c'è, e può sempre sorgere. Se la memoria non m'inganna, quando si parlò delle funzioni del presidente della giunta regionale e di quelle del commissario del Governo si disse: il presidente della giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, secondo le istruzioni del potere centrale, ed il commissario, com'era detto nettamente nella formulazione di un articolo, poi rimaneggiato, il commissario *vigila* (*Commenti — Si ride*) e coordina, secondo le direttive generali del Governo. Voi vorreste che vigilasse! Capisco perfettamente.

L'argomento sollevò polemiche, dubbi, perplessità. Per sciogliere il nodo, si interrogò l'oracolo, che era il presidente della Commissione dei 75, l'onorevole Ruini. E l'onorevole Ruini, con molta franchezza, chiari che la soppressione della parola « *vigila* » del vecchio testo non voleva significare eliminazione di un certo potere di vigilanza del commissario, e doveva ritenersi « evidente ed implicito che il Governo centrale si varrà del commissario per esercitare i suoi poteri di vigilanza e di coordinamento ».

Allo scopo di evitare ogni equivoco, occorre che la legge, chiamata ad attuare la norma costituzionale, sia chiara. Tanto più, onorevoli colleghi, che questo commissario che nella relazione appare quasi un fantoccio, o un uomo di paglia, col solo compito di ricevere la comunicazione dello statuto deliberato e delle leggi approvate dal consiglio e trasmetterli per l'esame, ha pure altre funzioni. Intanto, il commissario, che è il braccio lungo del Governo, come risulta dagli atti dell'Assemblea Costituente, è, secondo il progetto, il presidente della commissione di controllo, cioè del famoso organo dello Stato, previsto dall'articolo 125 della Costituzione, per il controllo di legittimità e di merito sugli atti amministrativi della regione.

E, dal momento che ci troviamo a parlare del commissario, vorrei domandare perché,

all'articolo 14 del progetto, a proposito della prima adunanza del consiglio regionale, si è stabilito che, dopo le elezioni, l'avviso per la convocazione debba essere inviato dal commissario del Governo, e non dal consigliere più anziano, ad esempio, o da quello che ha riportato il maggior numero di voti, per metterci veramente sul terreno democratico e rispettare il criterio delle autonomie.

Con gli articoli 16, 17, 23 e 28 si è pensato, poi, di corrispondere un assegno al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta, agli assessori, ed una indennità di presenza ai consiglieri. Non mi rendo conto della diversità del criterio. Se si vuole che i cittadini si mettano veramente al servizio del pubblico interesse, bisogna garantire a loro condizioni di vita che permettano l'esercizio del mandato, in piena indipendenza e senza troppe preoccupazioni di carattere economico. Ora, non capisco perché debba ricevere un assegno l'assessore, e non debba riceverlo anche il consigliere, il quale sarebbe ricompensato soltanto delle spese che sopporta i giorni delle sedute.

Ci riserviamo di presentare al riguardo degli emendamenti, per ottenere che sia corrisposto un assegno mensile a tutti i componenti il consiglio regionale.

E sempre a proposito degli assegni, respingiamo la tesi di fissare un limite all'assegno da corrispondersi al presidente del consiglio e della giunta e agli assessori, adeguandolo alle competenze di un funzionario dello Stato di grado III o IV. Perché introdurre un elemento, che sa di gerarchia burocratica, in un campo che è di tutt'altra natura? Le regioni, nella misura delle possibilità del loro bilancio, stabiliscono l'assegno da attribuirsi ai componenti del consiglio, secondo le loro funzioni.

E torniamo alla questione dei controlli, per attirare l'attenzione del ministro dell'interno e dei membri della Commissione sulla formulazione dell'articolo 55 del disegno di legge.

È istituita, nel capoluogo d'ogni regione, una commissione di controllo sull'amministrazione regionale. Questa commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, inteso il ministro dell'interno, e dura in carica fino a rinnovazione del consiglio regionale. E non basta: a capo della commissione c'è il commissario del Governo; e, accanto al commissario, si pongono unicamente funzionari dello Stato. Solo dopo lunga lotta, ritengo, si è riusciti ad ot-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

tenere che due elementi elettivi, sia pure attraverso elezioni di secondo o di terzo grado, entrassero a far parte della commissione. La quale, infatti, è costituita: del commissario del Governo, cioè di un agente del ministro Scelba; di un magistrato della Corte dei conti; di tre funzionari dei ruoli civili dell'amministrazione dello Stato, di grado non inferiore al VII; e infine — grande concessione al principio democratico — di due esperti nelle discipline amministrative, cioè di due esperti, forniti di qualità particolari e da scegliersi in un determinato campo e senza alcuna garanzia che i diritti delle minoranze siano tutelati, perché se è vero che la relazione accenna alla possibilità di un rappresentante per la minoranza, di questo non si fa alcun riferimento esplicito nella legge.

Qui, siamo nella sede adatta per decidere finalmente una questione, già posta e discussa a lungo dalla Costituente e non deliberata. Tuttavia, si fissarono, nelle discussioni, alcune linee direttive o indicative, circa la formazione degli organi di controllo previsti dalla Costituzione, che dovevano essere composti in prevalenza di elementi elettivi.

Cito le fonti. La Camera è padronissima di allontanarsi dallo spirito dei costituenti, i quali non vollero pronunziarsi, definitivamente, per lasciare libertà di azione al futuro legislatore. Ma noi dobbiamo tener conto dei precedenti.

Il problema se il controllo sugli atti amministrativi degli enti locali dovesse essere esercitato dall'interno o dall'esterno degli enti fu risolto attenendosi al secondo caso: si stabilì che questo controllo dovesse essere esercitato dall'esterno; e si prevede la costituzione di una commissione mista, con elementi burocratici ed elementi elettivi, i quali ultimi dovevano essere in netta maggioranza. Si parlò, infatti, dal punto di vista che un controllo sugli atti di un organo deliberante elettivo avrebbe potuto essere compiuto con autorità maggiore, se anche l'organo controllore avesse potuto avere in gran parte, se non in tutto, eguale origine popolare. Dico questo per rispondere ad un'osservazione dei relatori, che ritengono incompatibile col concetto di controllo una designazione, da parte dell'organo controllato, della maggioranza dei membri dell'organo controllante.

Non si tratta di questo. Bisogna assicurarsi delle capacità dei giudici; ma questi giudici non debbono essere assolutamente

funzionari dello Stato: debbono essere espressi dal seno del popolo ed avere la fiducia del popolo, per controllare l'opera di altri eletti del popolo.

Dopo l'opinione della II Sottocommissione, che inclinava alla maggioranza dell'elemento elettivo negli organi di controllo, quale fu, in proposito, l'orientamento dell'Assemblea Costituente? La formula Mortati-Perassi e quella proposta successivamente dagli onorevoli Piccioni e Moro non parlavano dell'esigenza che gli organi di controllo dovessero essere composti anche di elementi elettivi. L'onorevole Mortati dichiarò: « Per quanto riguarda il carattere elettivo dell'organo, a me pare che il suo accoglimento si porrebbe in contrasto con tutto il sistema del nostro ordinamento ». L'onorevole Lami-Starnuti precisò: « Senza dubbio l'onorevole Piccioni nella sua formulazione non intende dire che l'organo dello Stato sia un organo necessariamente composto di elementi non elettivi e penso che egli aderirà al concetto che questa parte della questione sia rimandata alla legge ». Questa interpretazione, accettata dai proponenti della formula, poi approvata, è da ritenersi autentica.

Spetta a noi risolvere la questione.

Ora, per quale ragione il controllo sugli atti di un organo definito dalla Costituzione autonomo, di un organo che ha propri poteri e proprie funzioni e risponde a determinate esigenze popolari, deve essere esercitato, in ultima analisi, dallo Stato, che persegue suoi particolari fini, specie in taluni periodi storici? Con addosso il coperchio pesante dello Stato, l'autonomia locale diventa una frase: da un lato è concessa, a parole, e, dall'altro, sottoposta ad un rigido controllo, è praticamente negata, con la possibilità di urti e di contrasti continui sul terreno dell'esame della legittimità e del merito.

Quanto all'articolo 62, non è giusto che il consiglio regionale debba confermare, a maggioranza assoluta di voti, la deliberazione al cui riesame sia stato invitato dalla commissione di controllo, con ordinanza motivata. È norma costituzionale che il rapporto di forza non debba essere spostato. Se la maggioranza assoluta non è richiesta per il primo esame, essa non deve ritenersi necessaria per l'esame in sede di rinvio.

E giungiamo ad un altro nodo della questione, con i controlli sulle province e sui comuni. Siamo alla trappola più insidiosa del progetto, che, in materia di controlli, riserva al Governo una larga azione per il futu-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

ro e rimette la decisione, su taluni punti, alla legge comunale e provinciale.

La relazione, come ho già osservato, si occupa degli organi di giustizia amministrativa, e ne stabilisce la competenza.

Ma, dopo il riconoscimento, da parte dei relatori, che la regione, senza l'applicazione del capoverso dell'articolo 125 della Costituzione, non è strutturalmente compiuta in tutti i suoi organi e nelle sue funzioni, il disegno di legge tace degli organi di giustizia amministrativa. Infatti, a proposito di controllo, non si fa alcun cenno di organi, che si sostituiscono alla giunta provinciale amministrativa. La conseguenza è che, domani, continuerebbero a funzionare, come ho detto prima, gli organi esistenti, e cioè la giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale e il prefetto. Il progetto, fedelissimo alla... lettera dell'articolo 130 della Costituzione, si limita ad istituire soltanto organi di controllo sugli atti delle province e dei comuni. Ed il controllo sugli organi, onorevole ministro, seguirà ad esercitarlo lei, per mandare via i sindaci, per sciogliere i consigli comunali, per imbrigliare le deputazioni provinciali, in una parola per conservare tutto il potere e non lasciare nulla agli organi elettivi delle province e dei comuni?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mandarli via! Non esageri!

LA ROCCA. Ella, in un anno, ha sciolto 22 consigli comunali, per non dire delle rimozioni dei sindaci. Ma esaminiamo lo schema della Commissione.

Il capo 2°, del titolo VI del progetto, parla dei controlli sull'amministrazione regionale; e il capo 3° dei controlli sulle province, sui comuni, e su altri enti locali. L'articolo 70 tratta del controllo sugli atti. Che cosa sono gli atti? Sono le deliberazioni degli enti, soggette, secondo la norma costituzionale, al controllo di legittimità e al controllo di merito. Non accade perdere tempo per spiegare che cosa sia il controllo di legittimità e il controllo di merito. Mi parrebbe ingiurioso per la Camera e per l'onorevole Andreotti, che mi ascolta con tanta attenzione. È previsto, dunque, all'articolo 70, il controllo sugli atti. Ma il controllo sugli organi, compiuto oggi dal prefetto e dalla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, col nuovo ordinamento regionale chi lo esercita? Bisogna che a questo i relatori della Commissione rispondano, e risponda anche l'onorevole ministro dell'interno.

Conosco già quello che l'onorevole ministro dell'interno, d'accordo coi commissari,

pensa in proposito! È espressamente dichiarato nella relazione: aspettiamo la legge comunale e provinciale! Ella fa cenno di no, onorevole ministro dell'interno? Allora sarò costretto a leggere il testo; ed ella abbia pazienza. Incominciamo. A pagina 5, è scritto: «Il Comitato ha reputato di poter soprassedere all'esame dei punti VI e VII, relativi alla finanza regionale ed ai procedimenti elettorali, rinviandolo a quando, attraverso la deliberazione della Commissione, saranno determinati con esattezza funzioni ed organi della regione e della provincia».

Come sappiamo, le funzioni e gli organi della regione e della provincia sono stati poi determinati; ma della finanza locale e dei procedimenti elettorali non si è fatto nulla. Ma andiamo oltre. La relazione prosegue: «Su richiesta dell'onorevole Merloni, il Comitato ha preso in esame il problema specifico del mantenimento, in sede provinciale, di un organo statale sul tipo dell'attuale prefetto. La maggioranza del Comitato è stata d'avviso che un organo siffatto debba essere mantenuto e che debba trattarsi di organo di nomina governativa, in quanto, cessate, con l'attuazione dell'ordinamento regionale, le funzioni di controllo oggi affidate al prefetto, rimane per altro la necessità di un organo che coordini l'azione di tutti gli uffici statali nella provincia e svolga le altre funzioni di amministrazione attiva che residueranno alla competenza statale, tra cui la tutela dell'ordine pubblico», cioè l'asservimento delle masse, la cosiddetta pace nella servitù dei lavoratori.

E non basta, perché la relazione batte con insistenza sul chiodo del prefetto, ed è sempre più esplicita. A pagina 19, è detto testualmente:

«La maggioranza della Commissione ha ritenuto di non dover inserire, nella disciplina dei controlli sugli enti locali, norma alcuna relativa al controllo sulle persone (scioglimenti e sospensione dei consigli comunali e provinciali, revoca e sospensione dei sindaci, ecc.), in quanto ha ritenuto che la Costituzione non abbia trasferito tali controlli all'ente regione, restando i relativi poteri nelle attribuzioni dello Stato, sicché non vi sarebbe stato motivo di rivedere in questa sede tale materia, che va riservata invece alla futura riforma della legge comunale e provinciale.

«Analogamente, nessuna menzione si fa, nella legge, dell'organo prefettizio, pur essendo la maggioranza della Commissione convinta — in netto dissenso con la minoranza —

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

che un organo siffatto debba essere mantenuto e debba essere di nomina governativa in quanto, pur cessando, coll'attuazione dell'ordinamento regionale, le funzioni di controllo oggi affidate al prefetto, rimane peraltro la necessità di un organo, rappresentante del Governo nella provincia, che coordini l'azione di tutti gli uffici statali nella provincia stessa e svolga le altre funzioni di amministrazione attiva che residuano alla competenza statale, tra cui la tutela dell'ordine pubblico. Ciò non pertanto, il fatto che il prefetto non ha legami coll'ente regione e viene a perdere le sue funzioni di controllo sugli enti locali implica, come logica conseguenza, che in questa sede non abbia a farsene menzione, rimanendo deferita la nuova disciplina giuridica dell'istituto alle future leggi, che dovranno regolare la struttura degli organi periferici dell'amministrazione diretta dello Stato ».

Come risulta chiaramente dal testo della relazione, da me riportato, quando dicevo che voi intendete presentarci dei frantumi, dei mozziconi della legge sull'ordinamento regionale, quando dicevo che volete riserbarevi delle armi nelle mani, per distruggere concretamente quell'autonomia che concedete a parole, mi basavo sui fatti.

Alla stregua del progetto, onorevoli colleghi, avremmo una duplice serie di organi di controllo: da un lato, quelli che esercitano il controllo sugli atti dei comuni e delle province; dall'altro, quelli che esercitano il controllo sugli organi, che è una cosa interamente diversa. Esercitare il controllo sugli atti significa esaminare se questi atti sono o non sono conformi a determinate disposizioni di legge o in contrasto con altri interessi, ecc.; esprimere un giudizio sugli organi, cioè sulle persone, sui sindaci, sui consigli comunali, sui consigli provinciali, sui presidenti di tali consigli, è un'altra questione. Tutto ciò è di una evidenza solare. Tuttavia, la seconda forma di controllo, quella sugli organi, non può in alcun modo essere disgiunta dalla prima, quella sugli atti, perché solo rendendosi conto, per conoscenza diretta, degli atti dei consigli comunali o provinciali si può giudicare se questi enti osservano o non osservano la legge, caso per caso.

Si obietta che l'articolo 130 della Costituzione parla solo di controllo sugli atti dei comuni e delle province. Però, è facile intendere che si tratta di un cavillo, che vuol fare della lettera della legge un capestro o una trappola: lo spirito della norma costituzionale è, infatti, un altro, senza contare che il

linguaggio statutario è necessariamente conciso e non può contenere specificazioni minute. È intuitivo che, dato il rispetto per le autonomie locali a cui si ispira la Costituzione, sarebbe stato fuori luogo parlare espressamente di controllo sugli organi degli enti locali, questi organi essendo espressione diretta della volontà popolare e, nei limiti dovuti, indipendenti.

Proponiamo, perciò, che l'esame degli atti e l'esame delle persone siano esercitati da un solo organo, che emani dalla regione, non essendo in alcun modo concepibile che, dopo la realizzazione delle autonomie regionali, si prolunghi l'attuale stato di cose. In altri termini deve cessare il potere di un organo governativo — si chiami o no prefetto — che possa, a suo arbitrio, annientare di fatto la volontà popolare.

Scusatemi la ripetizione: ma è necessario insistere su certi tasti. La Commissione, nella sua relazione, dice che nessuna menzione è fatta nella legge dell'organo prefettizio. Qual'è la ragione di questo silenzio? È chiaro che non si parla, di proposito, del prefetto, che sta dietro le quinte, per poi farlo apparire a traverso la legge comunale e provinciale. Non si fa menzione del prefetto, pur essendo la maggioranza della Commissione convinta che un organo siffatto debba esser mantenuto e debba essere di nomina governativa, in quanto rimane la necessità di un organo che rappresenti il Governo nelle province, coordini l'azione di tutti gli uffici statali della provincia stessa e svolga quelle altre funzioni di amministrazione attiva, che residuano alla competenza dello Stato, in vista della tutela del famoso ordine pubblico.

Nessun dubbio, quindi, sulla volontà della maggioranza di mantenere il prefetto, per il controllo sugli organi della provincia e dei comuni, e contro il pensiero espresso dai costituenti in sede di Commissione e di assemblea.

Forse, ho già abusato della pazienza dei colleghi; e non è il caso di allungare questo discorso, con un richiamo minuto, particolare agli atti della Costituente. Dirò solo che tutti (tranne qualcuno che, timidamente tentò una difesa del prefetto), tutti i costituenti furono d'accordo nel ritenere che la figura del prefetto, con l'ordinamento autonomistico, dovesse scomparire dalla scena politica ed amministrativa del nostro paese. E quando qualcuno si provò ad accennare al prefetto, ricordo che il Presidente dell'Assemblea, onorevole Terracini, mozzò nettamente la questione, dicendo: Non è il caso di parlare

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

del prefetto, di cui non è traccia alcuna nel testo costituzionale. E l'onorevole Ruini riferì che le discussioni della Sottocommissione si erano ispirate e orientate « complessivamente contro la conservazione del prefetto ».

Per concludere, noi chiediamo, nettamente, che, nel disegno di legge, accanto alla norma per l'esame sugli atti delle province e dei comuni, vi sia anche, in modo non equivoco, una norma per il controllo sugli organi, e che lo stesso organo che esercita il controllo sugli atti, eserciti il controllo sugli organi, sulle persone, perché, come ho avuto occasione di dire prima, esso solo può, a traverso la conoscenza della condotta degli enti, giudicare del loro rispetto e della loro applicazione della legge.

Un'ultima osservazione. Secondo l'articolo 84 del progetto; « ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione, si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i consigli comunali od i commissari prefettizi della regione o delle regioni, di cui fanno parte i comuni, che chiedono di costituirsi in regione autonoma ».

Che cosa dice la disposizione transitoria XI della Costituzione? Essa dice: « Fino a 5 anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate ». Siamo, come si vede, su per giù, nel medesimo campo dell'interpretazione data dalla maggioranza alla famosa norma transitoria VIII, per cui i termini non sono più termini! Ora, noi non possiamo ammettere interpretazioni arbitrarie del testo costituzionale. Se la Costituzione parla dell'« obbligo di sentire le popolazioni interessate » per formare altre regioni, è contro la lettera e lo spirito dello Statuto affermare, con una interpretazione di carattere restrittivo, che siano interrogati i sindaci o addirittura i commissari prefettizi, nominati, in definitiva, dal ministro dell'interno, in luogo delle popolazioni interessate.

E, per adesso, ho finito, riservandomi di presentare, in sede di approvazione degli articoli, una serie di emendamenti sulle varie questioni.

Per concludere, le mie osservazioni sono queste: se il disegno di legge della Commis-

sione è, senza dubbio, un passo innanzi al confronto del progetto governativo, esso è insufficiente e, qua e là, lacunoso: non si occupa del procedimento elettorale, onde noi facciamo istanza al Governo, perché la Camera sia sollecitamente investita dell'esame degli strumenti per la formazione degli organi della regione e della provincia; non parla della finanza locale, onde la necessità di stabilire in una norma transitoria che, fin quando la materia finanziaria dell'ordinamento autonomistico non sia disciplinata, la regione riceva un contributo a carico dello Stato, o delle entrate fiscali derivanti allo Stato dalla regione.

Nelle condizioni fissate, o meglio, non fissate dal progetto, la regione è soltanto un mucchio di parole: un istituto campato in aria, ed incapace di vivere e funzionare.

Infine, il progetto non applica il capoverso dell'articolo 125 della Costituzione, per l'istituzione degli organi di giustizia amministrativa.

Il Governo non ha voluto finora (non so per quali ragioni, con quali prospettive) obbedire ad un suo preciso dovere: quello di tradurre in proposte legislative i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione per il rinnovamento democratico del paese e per creare i limiti e la cornice all'attività regionale.

Questa è la prima legge che noi esaminiamo per l'applicazione delle norme di un titolo della Costituzione. Di là dalla polemica politica, e guardando essenzialmente all'interesse generale del paese, facciamo che questa legge sia, dal punto di vista della tecnica, conforme alle nostre gloriose tradizioni giuridiche; che sia adeguata alle necessità economiche, politiche e sociali del periodo che attraversiamo; che, soprattutto, risponda all'aspettazione degli italiani, che hanno così duramente lottato, per partorire il loro futuro; che sia degna del sacrificio delle madri che hanno dato i figli e dei figli che son caduti beati, ed hanno, con l'offerta della loro vita, acceso un rogo per illuminare quest'alba, hanno versato il sangue, per tingere, col loro sangue, la porpora del trionfo del popolo in una effettiva libertà e nella giustizia per tutti. *(Vivi applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Almirante. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Onorevoli colleghi, dagli atti dell'Assemblea Costituente risulta che il 4 giugno 1947 l'onorevole La Rocca, il qua-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

le era iscritto a parlare, rinunciò alla parola. Io non osservo questo allo scopo di rilevare come il nostro Nestore proletario si sia abbondantemente rifatto a due anni di distanza, ma per sottolineare che « per sua fortuna » egli rinunciò allora a parlare, perché se avesse parlato « allora » conformemente a quelle che erano « allora » le direttive del suo gruppo, conformemente a quelle che furono allora le dichiarazioni degli esponenti più qualificati del suo gruppo, egli si sarebbe trovato in difficoltà, oggi, a parlare sullo stesso argomento, perché gli sarebbe toccato di sostenere le tesi esattamente contrarie a quelle antiautonometriche ed anti-regionalistiche che i comunisti sostenevano allora.

Una voce all'estrema sinistra. Non è vero !

ALMIRANTE. Vorrei pregare i colleghi dell'estrema sinistra di essere prudenti nel dirmi che non è vero, perché sono andato, come era mio dovere, a rileggere gli atti, e sono quindi perfettamente documentato. Pur non avendo alcuna intenzione, per non tediare la Camera, di far largo uso di questi documenti, sono tuttavia prontissimo a farlo qualora io vi sia costretto (potrei anche trattenermi per delle ore con la documentazione delle argomentazioni accesamente anti-autonometriche e anti-regionalistiche sostenute allora in quest'aula da molti di coloro che nel frattempo si sono convertiti).

Perché ho fatto questo rilievo iniziale ? Sol per amor di polemica ? No, non ho alcuna intenzione di trattare il problema in astratto; voglio invece trattarlo nei suoi aspetti politici concreti. Ora, il volto politicamente, direi, drammatico del problema regionalistico, in questo momento, risulta proprio da questa conversione di taluni settori e di taluni uomini, nonché dai motivi (d'altronde abbastanza evidenti) che stanno dietro certi mutamenti di rotta di uomini e di partiti.

E in primo luogo, per evitare che mi si obiettono alcune vecchie frasi e luoghi comuni — che ieri (me ne dispiace per lui) ha rispolverato qui un vecchio ed esperto parlamentare quale l'onorevole Chiostergi, con una acrimonia che mi ha sorpreso — vorrei rispondere brevemente a tutti coloro per i quali l'invocare una revisione della Costituzione rappresenterebbe una specie di attentato, di sabotaggio alla Costituzione stessa.

Onorevoli colleghi, la Costituzione è un tutto, e della Costituzione fa parte l'articolo 138, così come tutti gli altri articoli. Ho detto altre volte che, secondo alcuni settori dell'Assemblea, gli articoli della Costituzione sem-

brano doversi distinguere in « belli » e « brutti », in quelli che non si devono applicare e nemmeno nominare (cito il famoso articolo 25 sulla retroattività), e quelli che devono essere nominati e tenuti presenti e... coccolati a ogni istante. Ora, l'articolo 138 prevede, nell'ambito della Costituzione, la revisione della Costituzione stessa. Chi invoca questo articolo è nell'ambito della Costituzione e non deve poter essere accusato di voler sabotare la Costituzione.

Si dice ancora: perché vi ostinate a riaprire una questione chiusa ? E io rispondo: può dirsi mai di un problema politico, squisitamente politico qual'è questo, di un problema vastamente nazionale come questo, che esso sia chiuso ? I problemi politici sono tutti aperti, devono restare aperti, e restano inevitabilmente sempre aperti dinanzi alla attenzione del paese. E la professione dell'uomo politico consiste esattamente in questo: nell'adeguare, cioè, le proprie tesi, o soluzioni, alla situazione effettiva del paese.

Infine, la più balorda fra le obiezioni che ho sentito ieri (mi dispiace usare un aggettivo pesante, ma sono stati altrettanto pesanti quelli che sono stati lanciati ancora una volta contro di noi) è questa: sono reazionari, sono fascisti coloro che si proclamano antiregionalisti. Risponderò con le parole di un uomo che certamente le sinistre non vorranno definire né reazionario né fascista, l'onorevole Dugoni il quale alla Costituente disse (egli era allora antiregionalista): « Quando si viene a dire che se vi fossero state le autonomie regionali in Italia il fascismo non sarebbe mai sorto, si vengono a dire cose che sappiamo non vere; quindi non vengano a ripeterle qui ». Gli stessi uomini e gli stessi settori prendano atto che questa tesi viene da noi sostenuta fino in fondo con piena responsabilità perché siamo perfettamente convinti di lottare nell'interesse del paese.

Si dice che il paese sente l'esigenza del decentramento regionale, che esso sente l'esigenza della costituzione dell'ente regione. Permettetemi al riguardo che io vi citi il pensiero di un nostro collega: « Ora è certo, onorevoli colleghi, che la questione dell'ordinamento regionale non è sentita in questo momento dal popolo italiano. Chi, come me — e sono parecchi fra noi ad averlo fatto — ha girato un po' l'Italia in periodo pre-elettorale e ha parlato a folle più o meno numerose, nei luoghi più vari del nostro paese, non ha mai sentito venir fuori un grido, una parola, un'interruzione, una richiesta che potesse costituire il segno che la

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

questione regionale fosse sentita dal popolo italiano. Non è mai accaduto — e ho tenuto centinaia di comizi, specialmente nel Mezzogiorno — non è mai accaduto in alcuna piazza, da parte di alcuna folla, che una richiesta del genere venisse espressa. E sì che la folla nel periodo elettorale manifesta rumorosamente le proprie aspirazioni».

Chi si esprime così? L'onorevole Gullo, allora uno dei più accesi antiregionalisti che la Costituente contasse, non solo ma, a onor suo, uno dei più intelligenti, uno dei più avveduti fra i sostenitori della tesi antiregionalista. Le sue argomentazioni ancor oggi restano perfettamente in piedi e non esito ad accoglierle. Mi dispiace solo che non le accolga più lui.

Potrei, come ho premesso, divertirmi un po' a fare la storia del dibattito che si svolse alla Costituente sull'ordinamento regionale, a citare i nomi dei colleghi che allora si pronunciarono come ci pronunciamo oggi noi, a inserire tra quei nomi quelli di uomini che oggi siedono al Governo senza sentire il bisogno, sembra, di dissociare la loro responsabilità da quella di un Governo che si pronuncia in senso nettamente regionale e vuole a tutti i costi attuare la riforma regionale. Parlo, per esempio, dell'onorevole Cifaldi, che si esprime nettamente in tal senso.

Una voce al centro. Ma le regioni sono nella Costituzione!

ALMIRANTE. Egregi colleghi, nella Costituzione vi è tutto, come nel vocabolario: si tratta, poi, di saper scegliere le parole, di saper attuare le leggi. Si tratta anche, a tempo opportuno, come dicevo e ripeto (perché il nostro orientamento in materia mi pare assolutamente esplicito) di saper interpretare le necessità del paese. Voi le interpretate in un modo, noi in un altro. Ne prendiamo atto.

Quello che mortifica un po' è il notare come gli interessi di partito, la disciplina di partito, gli ordini di partito, prevalgano a tal punto, sul sentimento e sul pensiero di molti tra noi, da far sì che improvvisamente, bruscamente, uomini che si erano responsabilmente pronunciati in un senso, si pronuncino ora nel senso esattamente opposto.

Come mai (e qui vien fuori il problema politico, sul quale voglio intrattenervi) le sinistre erano, al tempo della Costituente, dichiaratamente contrarie all'ordinamento regionale? Come mai le sinistre hanno poi mutato parere? È più che chiaro! Le discussioni alla Costituente avvenivano nella

fase pre-18 aprile, quando le sinistre contavano o di potersi impadronire del Governo o, per lo meno, di ottenere risultati così lusinghieri da poter rinnovare quella forma di coalizione governativa che era stata per loro abbastanza fruttuosa nel periodo precedente.

Era sullo Stato che puntavano le sinistre. Era dello Stato ch'esse si preoccupavano. E si preoccupavano, dunque — considerandosi in un certo senso già depositarie dei poteri, o di una parte dei poteri, nazionali — del fatto che questi poteri avrebbero potuto venire sminuiti dall'ordinamento regionale. Si preoccupavano, sedendo a Roma e da Roma pontificando, che alla periferia qualche regioncella democristiana avrebbe potuto opporsi alla loro volontà. Ecco perché «erano» antiregionalisti, ed ecco perché «sono» regionalisti. Hanno perduto la posta più grossa: ripiegano su quella minore. Non si sono impadroniti dello Stato: contano di impadronirsi di qualche regione. Questo è il loro proposito. Hanno forse torto? Hanno, dal loro punto di vista, perfettamente ragione.

È forse illegittimo, da parte loro, tentare la conquista di qualche regione per poter fare leva sui poteri dello Stato? Assolutamente no! È un loro piano politico esplicito, e poco importa che la loro stampa lo affacci con le solite formule pseudo-democratiche che non incantano alcuno, e alle quali color che meno credono sono proprio loro stessi.

La realtà politica è questa, e deve preoccupare voi, la maggioranza e il Governo. Poi vedremo perché il Governo crede, a nostro parere, di potersene preoccupare fino a un certo punto. Comunque, la storia o, per meglio dire, l'interpretazione politica di questa conversione delle sinistre credo non lasci dubbi. Credo che su ciò possiamo veramente essere tutti d'accordo, e credo che le considerazioni che da ciò derivano debbano lasciar pensosi piuttosto i settori della maggioranza che questo settore.

Io ho ammirato, leggendo la conclusione della relazione al disegno di legge, il candore dei colleghi proponenti, i quali, con poche righe alla fine della relazione, si sono rapidamente liberati, con una serie di sciabolate, di tutti gli oppositori e di tutti gli argomentatori contrari alla riforma regionale. Vi è qui una serie di periodi rapidi, incisivi e definitivi: «chi pensa questo, sbaglia»; «chi guarda con terrore in tal senso, sbaglia anche egli»; «chi affaccia il timore di questo, non ha considerato quest'altro»; «chi infine...», ecc.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

Ripeto: ammiro il candore che li anima, tanto più che essi sono, come tutti noi siamo, uomini politici che debbono preoccuparsi, affrontando problemi come questi, di porsi non da un punto di vista astratto, come se questa legge dovesse essere messa in archivio (quasi fosse un testo di studio da commentare approvandolo o disapprovandolo), ma di ricordarsi che dietro la legge si muove una nuova realtà politica di cui saranno loro i responsabili, di fronte al partito, sì, ma soprattutto di fronte al paese.

Meno ammirato ancora sono per l'atteggiamento del Governo, il quale, come altre volte è capitato, ha inserito in un periodo prefestivo la discussione di questa legge, con lo scopo evidente di farla passare quasi in sordina, attraverso una rapida discussione generale e una non meno frettolosa discussione degli articoli.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non l'ha posta il Governo all'ordine del giorno di oggi.

ALMIRANTE. Conosco questa sua argomentazione, che ella in aula e in Commissione ci ripete sempre molto cortesemente e molto fermamente: non è il Governo che pone all'ordine del giorno le leggi.

Ma, onorevole ministro, v'è una maggioranza che ha lo stesso colore del partito al quale ella ha l'onore di appartenere; e quindi debbo ritenere, avendolo letto su un giornale che ella conosce bene (*Il Popolo*), che vi sia per lo meno un coordinamento fra Governo e Camera, per il diario dei lavori parlamentari. E debbo supporre che di queste cose ella si interessi un pochino. In questa e in altre occasioni voi avete usato una determinata tattica, che indubbiamente userete ancora, e su cui ci permetterete di fare le nostre considerazioni e riserve.

Ora, non so se convenga al Governo impostare così la questione, minimizzarla in questo modo. Non so se sia il caso di far passare un problema di questo genere in una simile atmosfera. Io parlo qui anche per un richiamo alla responsabilità di tutta la Camera e del Governo stesso.

Ieri si è inveito contro di noi perché parlavamo di « salto nel buio ». Ma di « salto nel buio » ha parlato pure l'attuale Presidente del Senato, senatore Bonomi: egli ha usato questa espressione, che mosse qualcuno a sdegno, sulle colonne del *Corriere della sera*, quando si discuteva di questo argomento all'Assemblea Costituente.

Useremo però, se volete, un'altra formula. Ma rendiamoci conto che il problema è grave.

Io ne parlai in sede di bilancio dell'interno, e mi stupii delle dichiarazioni del presidente del Consiglio, il quale disse: « Può darsi che gli antiregionalisti abbiano ragione o che abbiano delle buone ragioni. Può anche darsi che l'esperimento regionale sia destinato a fallire. Ma faremo sempre a tempo a tornare indietro ». Noi non possiamo accettare questa tesi. Non possiamo fare esperimenti sul paese, non possiamo considerare la nazione come una cavia.

E se le perplessità in proposito sono giunte a tal punto che perfino il vostro massimo esponente arriva a esprimersi con frasi come queste, che egli avrà pur certamente meditato prima di pronunciare, fermatevi! V'è certamente un gran merito in coloro che portano a realizzazione delle riforme; ma vi è un merito anche maggiore in coloro che sanno fermarsi a tempo sfidando la impopolarità, tanto più che in questo caso sarebbe vostra la popolarità, se voi vi sapeste fermare. Voi sfidate la impopolarità — e la sfidate inutilmente e dannosamente per il paese e, quel che è peggio, per voi stessi — proprio portando avanti questa riforma a tutti i costi, con cieca ostinazione, chiudendo le orecchie a tutte le argomentazioni che gli altri vi portano innanzi.

GASPAROLI. Ma ne avrete un vantaggio voi.

ALMIRANTE. Ringrazio il collega di questa interruzione, perché la stessa cosa stavo per dirla io; ma, detta da lui, acquista un valore ben diverso. È esatto: le elezioni regionali indubbiamente in questo momento ci giovano, perché esse ci daranno modo di dimostrare all'opinione pubblica che il rapporto elettorale del 18 aprile è cambiato a nostro vantaggio. Con tutto ciò, noi ci eleviamo al disopra delle considerazioni elettorali e degli interessi di partito; ciò può documentarvi con quale animo, con quale disinteresse e con quale nobiltà di intendimenti noi combattiamo questa battaglia.

Evidentemente il mio richiamo alla responsabilità non vale nulla. Ormai ognuno ha preso le sue determinazioni; ogni partito ha dato i suoi ordini. Vi sarà tuttavia, spero, qualche deputato, che, malgrado i « tremendi » ordini del partito, si ribellerà e voterà con noi contro questa legge; vi sarà, ma ciò avrà evidentemente un valore relativo. Il valore di questo gesto si perderà nell'aula parlamentare e risuonerà scarsamente al di fuori. Comunque sia, noi compiamo il nostro dovere e vi invitiamo a meditare a quanto state per fare.

Devo io qui rinnovare le argomentazioni già addotte in quest'aula da altri contro l'attuazione dell'ente regione? Lo farò brevemente e non con parole mie, che avrebbero certamente scarsa autorità; lo farò prendendo a prestito le argomentazioni che, ripeto, trovai attualissime e calzanti, dell'onorevole Gullo.

La regione — noi diciamo — è esiziale alla nazione. Ebbene, sentite: « Sul serio si ritiene di aderire alla tradizione e al sentimento naturale del popolo italiano, nel momento in cui si accentua la necessità delle autonomie regionali e della conseguente partizione del territorio nazionale? O non è vero, invece, che la nostra tradizione, lo slancio naturale del popolo italiano, l'anelito, che secoli e secoli di schiavitù non sono riusciti a distruggere e che congiunge, attraverso cinque secoli, con filo ininterrotto, l'invocazione « Italia mia » di Francesco Petrarca a quella « O patria mia » di Giacomo Leopardi, è quello di conseguire l'unità del territorio e del popolo italiano? ».

Se io mi esprimessi così, direbbero che questa è retorica, che siamo i soliti nazionalisti che tengono alle solite immagini vaghe. Invece, è un proletario che così si è espresso, un rappresentante diplomatico dei proletari in Parlamento. Quindi, si riconoscerà che non è retorica, che non sono affermazioni vaghe; e che invece effettivamente l'anelito nazionale è ed è stato sempre contro la realizzazione della riforma regionale.

Si vuole insistere poi su un altro equivoco: nell'equivoco secondo cui la riforma regionale sarebbe necessaria ai fini del decentramento amministrativo. E su ciò io spero mi permetterete di soffermarmi qualche minuto, per dichiarare, come ho già dichiarato in sede di Commissione e in aula, che noi siamo nettamente, fermamente favorevoli alla realizzazione del decentramento amministrativo; ma che, proprio per questo motivo, anche per questo motivo, noi siamo nettamente contrari alla riforma regionale. Ne volete un piccolo esempio? Fatevi mandare dai vostri colleghi sardi gli organici proposti dal consiglio regionale sardo per il funzionamento degli uffici a Cagliari. Badate, si tratta — come è dichiarato nel progetto — di un primo organico per un primo funzionamento degli uffici che si stanno installando. Citerò solo un dato: è prevista l'immediata assunzione di dieci autisti con altrettante automobili per i dieci servizi che si stanno costituendo. È prevista poi l'assunzione di qualche centinaio di impiegati; dico « assun-

zione »: non si tratta di impiegati ivi trasferiti da altri servizi, ma di impiegati nuovi! Probabilmente il Governo mi risponderà: ma noi bocciamo questi progetti!

In questo caso il discorso si aggrava. Qual'è stata, ad esempio, l'attività del consiglio regionale sardo in questi sei mesi? Esso ha varato tre leggi, e tutte e tre sono state bocciate dal Governo. Mi si dirà: vedete, il Governo è oculato, il Governo agisce, si impone impedendo che la regione danneggi lo Stato. È esatto. Ma il consiglio regionale sardo tre leggi soltanto ha varato in questi sei mesi (altro non ha fatto, non ha potuto fare), e tutte e tre le leggi sono state bocciate. E allora due sono i casi: o le leggi entreranno ugualmente in vigore e l'attività del governo centrale sarà stata ancora una volta messa in « non cale » dal Governo regionale (che in questo caso assumerebbe un carattere separatista); oppure le leggi non entreranno mai in vigore e allora per sei mesi la grossa macchina del consiglio regionale (con i suoi consiglieri, i suoi funzionari, le sue automobili) avrà girato a vuoto. E chi avrà versato il denaro per queste spese? chi pagherà i danni? Il governo nazionale? Il governo regionale, il consiglio regionale? No: solo il popolo sardo al quale si fecero credere tante belle cose.

SAILIS. Gli assessori sardi non hanno nemmeno i tavolini!

ALMIRANTE. Oggi sono fortunato perché le interruzioni mi aiutano. Dopo sei mesi dunque questo consiglio regionale, che non è riuscito a far passare una sola legge, che ha in preventivo l'acquisto di 10 automobili e l'assunzione di 200 impiegati, non ha potuto nemmeno realizzare la grande conquista di avere dei tavolini!

POLETTI. Il Trentino ha solo 20 impiegati, e ha varato alcune leggi!

ALMIRANTE. Parleremo anche del Trentino.

SAILIS. Quanto ella dice è dovuto alla resistenza della burocrazia centrale.

ALMIRANTE. Avverto i colleghi che sono documentato sull'attività dei consigli regionali, perché nel Trentino come in Sardegna i nostri consiglieri tengono gli occhi bene aperti.

POLETTI. È vero o non è vero che la regione trentina dispone solo di 20 impiegati?

ALMIRANTE. Onorevole Poletti, ella dovrebbe darmi una spiegazione su quanto sta avvenendo a proposito delle norme di attuazione dello statuto regionale trentino, e dovrebbe parlarne anche con la gentile

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

collega onorevole Conci, la quale giorni fa si lamentava perché non si riusciva a raggiungere l'accordo sulle norme di attuazione relative al consiglio regionale. Ciò sta dando un gran fastidio al Governo, il quale, mentre in un primo tempo sembrava molto liberale e ben disposto a lasciare le briglie sul collo alla regione, ora, attraverso le norme di attuazione — almeno questa è l'interpretazione che ho sentito girare — sta rimangiandosi tutto quanto ha concesso.

POLETTI. Quando gli uomini discutono liberamente, è difficile mettersi d'accordo.

ALMIRANTE. Vuol dire che è difficile mettersi d'accordo a far funzionare questi consigli regionali (*Rumori al centro e all'estrema sinistra — Interruzioni del deputato Saitis*), vuol dire che non è un buon regime quello che è stato instaurato con gli ordinamenti regionali. Mi dispiace, onorevoli colleghi, di suscitare del malcontento e di darvi dei piccoli dispiaceri, ma sta di fatto che la regione non funziona. Io sto serenamente ma schiettamente — perché per fortuna non ho una disciplina di partito che mi imponga di non dire la verità — esaminando la situazione quale essa è. E posso assicurarvi ancora una volta che sono documentatissimo su quanto sta accadendo nei tre consigli regionali mal funzionanti.

Devo dirvi ora qualche cosa circa le preoccupazioni che può destare la regione nei riguardi dello Stato, e anche qui mi soccorre l'onorevole Gullo, il quale ha detto: « Che cosa accadrà nonostante i limiti che saranno fissati dalla legge, quando avrete creato la regione autarchica, fornita di facoltà legislativa primaria e complementare? Che cosa accadrà quando voi avrete creato questo organo? Avrete senz'altro messo in cammino una funzione che, per legge naturale, tenderà necessariamente ad estendersi. E non sarà la sfera di attribuzioni propria del comune, il quale, appunto per essere una piccola circoscrizione, non potrà mai costituire un serio pericolo politico per lo Stato. E che cosa accadrà quando, pur avendo limitato con la legge le attribuzioni della regione, il Parlamento regionale, ribellandosi alla legge, varcherà i limiti e legifererà su materie che non sono sue? » Ecco cosa diceva l'onorevole Gullo, ed è pericoloso questo accenno, in quanto chi affermava ciò, vuol dire che ritiene possibile e anche inevitabile la ribellione di un consiglio regionale... Dovrete pur prevedere tale pericolo!

Vi è poi la *vexata quaestio* del Mezzogiorno. Allora si disse, e si è ripetuto oggi, che è pro-

prio nell'interesse del Mezzogiorno che noi vogliamo costituire l'ente regione, proprio perché le popolazioni del Mezzogiorno si avvicinino sempre più ai loro problemi, e si impadroniscano delle leve di comando. Volete sapere come questo problema era veduto, sempre dall'onorevole Gullo? « È qui — egli diceva — la tragedia del Mezzogiorno. Anzi io oserei affermare, e non ritengo di esagerare, che se questo oblio costante dell'interesse vero della regione, che fu proprio delle classi dirigenti, non produsse danni ancora maggiori, fu perché, anche limitata e mal diretta, ci fu pur sempre un'azione statale. E quando penso ad un Mezzogiorno autonomo, provvisto di facoltà legislativa primaria e complementare, e penso quindi alla possibilità che la grande proprietà terriera abbia la padronanza esclusiva della vita locale e sia la dominatrice della nostra politica e della nostra economia, accentrata nella regione, allora io mi domando se non è proprio scritto nel destino imperscrutabile cui ci ha dannati chi sa mai quale potenza nascosta (non è nascosta: ciò che vi costringe ad agire contro il progresso del Mezzogiorno è la demagogia dei partiti!) che il progresso del Mezzogiorno non dovrà essere mai una realtà, ecc. ».

L'aspetto, dunque, più angoscioso della riforma regionale, quale si vorrebbe attuare, sta proprio in questo (non ci chiamate profeti di sventura): con la riforma regionale nessuna grande riforma sociale di struttura sarà più possibile in Italia, e di conseguenza nel Mezzogiorno. Avrete al nord qualche regione di colore rosso che farà demagogia, e al sud qualche altra regione che farà del conservatorismo sociale! Non vi illudete: i deputati del Mezzogiorno [sanno che non dico cose false quando affermo che le elezioni regionali nel Mezzogiorno non stroncheranno le vecchie clientele, le vecchie classi dominanti. Tutti sanno che le elezioni nel Mezzogiorno avvengono in funzione di uomini, dall'estrema destra fino all'estrema sinistra! Sono quei tali nomi, quelle tali poche famiglie, quelle tali cricche, che una grande riforma sociale di struttura dovrebbe prima stroncare del tutto. Voi lo sapete benissimo, sapete di fornire un piedistallo inatteso, insperato a questa gente, a queste cricche, a queste clientele del Mezzogiorno, attraverso la riforma regionale. E nonostante questo v'è chi osa dire che essa sarebbe fatta a favore del Mezzogiorno. No! Questa riforma fermerebbe il Mezzogiorno; questa riforma impedirebbe al Mezzogiorno di marciare verso il progresso, ed è molto strano che la possano sostenere uomini

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

i quali sono gli esponenti della dottrina marxista, e vanno dicendo: lavoratori unitevi!, e non riescono a capire che sono proprio i lavoratori di tutta Italia che debbono unirsi se si vuole ricostruire, se si vuole risorgere, se si vuole che gli interessi del paese non siano ancora una volta strangolati.

Vi sono poi degli aspetti secondari. Si è riunito ancora ieri il comitatino dei capoluoghi di provincia, il comitatino che dovrebbe dirimere quella specie di guerre civili che sono incipienti: Abruzzo (Aquila e Pescara); Calabria (Reggio e Catanzaro). Vi sono prefetture che minacciano di scioperare se non vedono arrivare dei deputati che si interessino alla storia, alla tradizione, ai traffici di quelle regioni.

POLETTI. Esagerato!

ALMIRANTE. Non vi accorgete che tutto ciò ci riporta indietro, e vi trascina inevitabilmente indietro? Non sentite la nausea per questo sistema? (*Interruzione del deputato Viola*). Ecco un'altra vittima: il povero onorevole Viola!

Vi sono altri fastidi (ma perché volete crearvi anche questo? avete il compito di risanare tante cicatrici e usate il bisturi praticandone di nuove; non riesco davvero a comprendere questa vostra tattica politica!): l'altro malanno che vediamo noi, dal nostro punto di vista, e che non vedete voi, è la partitocrazia. Voi volete partitocratizzare, se così posso esprimermi, assolutamente tutto. Non vi bastano i consigli comunali, i consigli provinciali; volete anche quelli regionali: una quantità di deputatini in erba. Mi potrebbe dire l'onorevole Fanfani, il quale compila le statistiche sulla disoccupazione, che tutto ciò elimina la disoccupazione, perché molti saranno occupati, se non altro, nelle candidature. Del resto, vi fu già *Madame de Staël* che fece una proposta del genere ai tempi della restaurazione, chiedendo che tutti i cittadini diventassero funzionari dello Stato, con il relativo stipendio. Anche qui tutti saranno eletti consiglierini della Repubblica, e ciascuno avrà la sua indennità. Se questo è il vostro scopo, allora estendiamo pure, ramifichiamo il sistema.

Poc'anzi, esaminando gli aspetti politici del problema, mi sono chiesto come mai il Governo non si preoccupi della aspirazione dei comunisti a impadronirsi di qualche regione, visto che essi non hanno avuto la possibilità di impadronirsi del potere centrale. Ma è evidente: il Governo, nel preparare la legge elettorale provinciale e regionale, è ricorso a uno stratagemma, ha escogitato un piccolo trucco: con questa legge, dice il Governo, la

faremo franca. E io mi diverto un mondo leggendo sulla stampa le rabbiose reazioni delle sinistre. Il partito socialista ha fatto una apposita riunione del suo comitato centrale e si è sdegnato contro il Governo che propone leggi elettorali liberticide. Ma, onorevoli colleghi del partito socialista, voi avete quel che vi spetta. Credevate forse che la democrazia cristiana cadesse nella trappola; che vi desse i consigli regionali in mano? Il Governo adotta la sua tattica: siete voi che avete sbagliato; avete sbagliato prima e sbagliate anche adesso. E noi non possiamo non divertirvi a questo spettacolo. Sbaglia, del resto, anche il Governo illudendosi, attraverso questa legge elettorale, di poter soffocare il male alle origini e di potersela cavare a buon mercato. Accadrà al Governo quello che accadde a Mida che, trasformando in oro tutto quello che toccava, rischiò di morir di fame. Questo Governo trasforma tutto in seggi elettorali per i suoi adepti; ma stia attento che ad un certo momento non avrà più su chi governare. Quando funzioneranno i 19 consigli regionali, i 90 consigli provinciali e i 9.000 consigli comunali, tutta questa enorme macchina burocratica, le cui leve il Governo spera siano in mano tutte ai democristiani, quando, dicevo, tutte queste ruote si metteranno a girare, e gireranno a vuoto, girerà la testa anche a lei, onorevole Scelba, e non saprà più dove metter le mani.

Una voce al centro. Era meglio quando vi erano i podestà?...

ALMIRANTE. Prima di concludere io devo compiere un dovere di lealtà verso la Commissione, della quale io stesso faccio parte, e devo fare una precisazione che ho già fatto in seno alla Commissione stessa ma che ripeto perché non vorrei vedermela rimbalzare qui. Io, acceso, convinto, tenace antiregionalista quale sono, ho partecipato ai lavori tecnici dei sottocomitati che hanno elaborato questa legge; e ho voluto parteciparvi proprio per adempiere fino in fondo a quello che ritenevo un mio dovere (per bere il calice fino alla feccia, si potrebbe dire) per far sì che, se un male doveva esservi, esso fosse il minore possibile.

Devo, dunque, dare atto alla Commissione, o per lo meno alla maggioranza dei suoi componenti, di aver fatto notevoli sforzi, nel redigere la legge, per usare ogni cautela, ogni moderazione così ch'essa risultasse la meno rovinosa possibile. Ma anche a questo proposito devo esprimere una perplessità: comportandoci così, si è realmente diminuito il male o lo si è aggravato? Si è sciolto qual-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

che equivoco o si sono creati altri equivoci? Per essere più chiari: la fondamentale innovazione del testo della Commissione nei confronti del testo ministeriale consiste nei poteri e attribuzioni dalla provincia. Si dice, nella relazione della Commissione, che la provincia costituisce un *prius* nei confronti della regione: è una innovazione che anche a noi anti-regionalisti dà qualche soddisfazione. Ma nei confronti di quel che accadrà non sarà forse una complicazione di più? Non succederà forse qualche pasticcio ancora più grave in questo considerare la provincia un *prius*? Che cosa accadrà anche e soprattutto da un punto di vista politico? Cioè, proprio dal punto di vista politico, perché questo mi interessa: quando nell'ambito dello Stato vi saranno regioni governate da partiti di colori diversi da quelli centrali, ma anche nell'ambito della regione vi saranno province governate da consigli e deputazioni di colore diverso da quello del consiglio o della giunta regionale, quali nuove complicazioni ne verranno fuori? Come potrà funzionare l'ingranaggio? Vi siete posti questo problema? E io parlo contro il nostro interesse elettorale e politico, perché potrebbe darsi, perché potrebbe capitarci di avere in qualche provincia una maggioranza o delle forti rappresentanze, tali da poterci permettere di svolgere un'azione politica autonoma. Ma io ho superato questo spirito particolaristico e dico: se volevate fare la regione, se volevate fare questo famoso «salto nel buio», siete proprio sicuri che queste limitazioni poste all'ultimo momento, che questi compromessi escogitati per accontentare determinate esigenze, diminuiscano il male o piuttosto non lo aggravino? Lascio a voi ogni considerazione in merito.

Ho rivolto prima un appello alla vostra responsabilità. È chiaro, dicevo, che questo appello qui è destinato a cadere nel vuoto. Ma rivolgo, rivolgeremo costantemente, tenacemente un più largo appello al paese denunciando che con la riforma della regione si colpisce la nazione, per i motivi che ho detto, si colpisce lo Stato, per i motivi che ho detto, si colpisce soprattutto il lavoro, per i motivi che ho detto e che noi non ci stancheremo mai di ripetere.

Tutto questo perché? Soltanto per interesse di partito e per ingordigia elettorale, per cupidigia di voti (che è peggio, da questo punto di vista, di quella stessa cupidigia di servilismo che fu una volta qui denunciata nei riguardi del vostro atteggiamento verso il mondo esterno). Questa bassa cupidi-

gia elettorale noi la denunciavamo come il male maggiore che affligga il nostro paese e la denunciavamo anche a voi perché ne prendiate atto e perché meditate: finirete per essere travolti dal meccanismo che imprudentemente volete mettere in moto.

Se noi fossimo, come altri, partigiani della tattica del «tanto peggio, tanto meglio» dovremmo rallegrarci di quello che fate, ma non ce ne ralleghiamo perché in questo modo si demolisce il paese. Lo si è demolito nel morale; lo si vuole ora frantumare nella sua integrità amministrativa.

Coloro stessi che dissero — e oggi si accorgono del male che fecero —: «crolli la nazione, purché perisca un regime», non si sono accontentati, non vogliono fermarsi: crollata la nazione, bisogna frantumare lo Stato. Continuate pure, se questo è il vostro destino storico, ma ricordatevi che questo non è il destino storico del popolo italiano! (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Martino Francesco. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Non credo che si possa seguire l'onorevole Almirante nella impostazione del problema. L'onorevole Almirante evidentemente dimentica un fatto semplice, che noi siamo qui per attuare la Costituzione e non per rifare il lavoro della Assemblea Costituente. È quindi inutile rievocare posizioni dei singoli partiti politici o dei singoli deputati rispetto al problema dell'ordinamento regionale, perché queste posizioni particolari dei partiti furono superate col voto che unanimemente si diede alla Carta costituzionale: e noi oggi abbiamo il dovere di essere leali verso la Costituzione; abbiamo il dovere, nel Parlamento, di attuare nel modo più fedele i principi sanciti nella Costituzione. Chi esce da questi limiti esce dai poteri che oggi il Parlamento ha; direi che tradisce il dovere che il Parlamento ha nei confronti della Costituzione!

Nondimeno, poiché si è insistito da varie parti sulla posizione che la sinistra avrebbe assunto rispetto all'ordinamento regionale, io devo ricordare che lo stesso onorevole Togliatti, nella seduta del 17 gennaio 1948, in sede di Commissione plenaria, presentò un ordine del giorno il quale non suonava contro l'ordinamento regionale, ma tendeva a porre dei limiti all'ordinamento regionale ed ai poteri della regione autonoma. Il che significa che non è vero che la sinistra nel suo complesso abbia assunto sempre una posizione di assoluta ostilità contro l'ordina-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

mento regionale, ma si preoccupò, durante i lavori dell'Assemblea Costituente, di evitare che residui di federalismo (erano le parole esplicite dell'onorevole Togliatti) fossero inseriti nella Costituzione repubblicana, ovvero nell'ordinamento dello Stato.

Perciò, la posizione della sinistra era questa: favorevole al decentramento amministrativo, che significava reazione contro l'oppressione burocratica statale centralizzata, che specialmente pesava sul paese durante il fascismo; evitare però che nell'ordinamento regionale fossero inseriti dei residui elementi delle vecchie concezioni federaliste.

Comunque, quale che sia stata la posizione dei singoli partiti politici su questo problema, il fatto è che la Costituzione venne votata ed approvata, e venne approvata anche da noi, e noi desideriamo osservarla lealmente e richiederne il rispetto pieno e assoluto.

Saremmo poco coerenti se, dopo aver chiesto più volte in questa Camera alla maggioranza l'osservanza di impegni sanciti nella Costituzione, non richiedessimo anche ora che i principi scritti della Costituzione siano realizzati al più presto nell'ordinamento regionale.

D'altra parte devo dire che, non essendo in alcun modo legato a posizioni del passato, considero oggi la regione come strumento di impulso democratico, come strumento attraverso il quale si richiamano i cittadini e i ceti più larghi all'autogoverno e alla responsabilità del governo degli interessi locali. E questo significa inserire nelle forze dello Stato un impulso sempre più potente per uno sviluppo della democrazia nel nostro paese. Convinti come siamo che lo Stato in tanto sarà più forte in quanto una sempre più ampia partecipazione popolare venga sollecitata nell'amministrazione di interessi comuni, noi siamo persuasi di adempiere al nostro dovere votando a favore dell'attuazione dell'ordinamento regionale.

Detto ciò, devo rivolgere delle critiche, non tanto al ministro dell'interno, quanto alla Commissione, perché, se dal lato tecnico il progetto della Commissione è un progetto migliore di quello che venne presentato dal Governo, dal lato sostanziale io credo che il Governo aveva osservato più fedelmente i principi stabiliti nella Costituzione. A mio parere, la Commissione — come mi permetterò di dimostrare fra breve — si è assunto un compito e si è dato un potere che essa non aveva. La Commissione ha aggiunto, nella formu-

lazione delle singole norme, dei limiti alle autonomie della regione che non sono contemplati nella Costituzione.

Ora, noi non abbiamo il diritto né di allargare né di restringere la Costituzione, non abbiamo il diritto di fare una regione con poteri maggiori di quelli che la Costituzione le dà, non abbiamo il diritto di restringere la capacità né i poteri che la Costituzione ha dato alle regioni.

Sarà facile dimostrare in maniera serena, scevra da ogni posizione polemica (tanto è vero che io davo atto al Governo di aver più fedelmente interpretato lo spirito della Costituzione di come non abbia fatto la Commissione), come la Commissione abbia ecceduto nei suoi poteri.

Quali sono i limiti posti dalla Costituzione? Essi si dividono in due categorie: limiti di sostanza, cioè limiti che riguardano i poteri attribuiti alle regioni, e limiti che riguardano gli statuti.

Tali limiti sono contemplati dagli articoli 117, 120 e 127 della Costituzione. Per quanto riguarda i poteri, i limiti riguardano il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, la tutela dell'interesse nazionale, la tutela dell'interesse delle singole regioni. Vi sono poi dei limiti stabiliti nell'articolo 115 che riguardano i dazi di importazione e di esportazione, la circolazione delle persone e dei beni, ed il diritto ad esercitare professioni e lavoro in qualsiasi regione della repubblica.

Questi sono i limiti fondamentali, sostanziali, previsti dalla Costituzione. Vi sono poi limiti relativi all'autonomia delle regioni nella formazione degli statuti. Questi limiti sono previsti nell'articolo 123 della Costituzione, nel quale si stabilisce che lo statuto deve essere compilato in armonia con la Costituzione e con le leggi della repubblica, che esso deve regolare l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* sulle leggi, e si stabiliscono anche talune modalità che sono implicite in ogni struttura democratica sul modo di emanare i provvedimenti al riguardo.

Questo è quanto stabilisce la Costituzione. Esaminiamo, invece, il nostro disegno di legge, quello che è stato predisposto dalla Commissione; vediamo in che modo sono stati introdotti questi principi, vediamo se non siano stati introdotti altri limiti che la Costituzione non contempla.

Parlerò brevemente degli statuti. La Commissione, a proposito dell'articolo 123, ha scritto nella sua relazione che questo articolo

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

deve essere interpretato in senso restrittivo ed ha addotto, quale argomento per sostenere questa tesi, non già una ragione desunta dalla Costituzione o dal tenore dell'articolo 123 medesimo, ma invece il fatto che gli statuti speciali per le regioni siciliana, sarda, ecc., sono stati emanati con legge dello Stato. Io mi permetto di osservare che questo non è sufficiente per dire che l'articolo 123 debba essere interpretato in senso restrittivo, perché è evidente che gli statuti speciali di molte regioni con ordinamenti particolari debbono esser fatti con legge dello Stato, e da ciò non si può desumere l'interpretazione restrittiva dell'articolo 123 per quanto concerne gli statuti ordinari.

In realtà, con le norme che la Commissione ha adottato e che il Governo non aveva creduto di adottare, si è detto alle regioni: « Voi dovete fare gli statuti con questi criteri che non sono di forma, ma di sostanza ». Il che significa aver limitato la autonomia delle regioni per ciò che concerne la facoltà di darsi uno statuto come esse vogliono e come prescrive la Costituzione. Io non credo che il Parlamento abbia il potere di dire alle regioni che i loro statuti debbono essere compilati in un modo determinato, e stabilire direttive non solo di carattere formale, (che potrebbero anche essere giustificate trattandosi dell'istituzione di un nuovo organo), ma anche di ordine sostanziale che rappresentano un reale limite ai consigli regionali.

Non starò qui ad esaminare punto per punto queste norme, ma voglio ricordarne solo qualcuna che dimostrerà come il criterio adottato dalla Commissione ponga dei limiti alla autonomia dei consigli regionali per quanto riguarda gli statuti. Ad esempio, voglio citare il caso più grave, in un certo senso, cioè il caso per il quale la Commissione non ha alcuna giustificazione da fornire, vale a dire il caso del *referendum*. Che le regioni debbano, nel regolare il diritto di *referendum*, adeguarsi alle leggi generali che riguardano il *referendum* dello Stato, nessuno può disconoscerlo. Credo, anzi, che sarebbe del tutto inutile farne cenno nella legge che regola l'ordinamento regionale.

È chiaro che i principi scritti in leggi particolari, come la legge sul *referendum*, che un giorno o l'altro dovrà pur essere votata dall'Assemblea, debbano valere anche per le regioni. Ma qui si stabilisce una deroga di carattere sostanziale, perché dopo aver detto (e credo che la Commissione sia caduta in

una evidente contraddizione) che gli statuti regionali dovranno osservare le norme che sono comuni al regolamento generale del *referendum* nazionale, si dice che il numero dei richiedenti non deve essere inferiore ad un venticinquesimo degli iscritti nelle liste elettorali politiche delle regioni.

Ora, onorevoli colleghi, io mi permetto di ricordare che nella Costituzione a proposito del *referendum*, è stabilito che esso può essere richiesto da 500 mila elettori, e se io ho ancora la capacità di fare un'elementare operazione aritmetica, credo che 500 mila elettori sui 24 milioni circa che ne costituiscono il numero totale — l'onorevole Scelba mi corregga — rappresentino la quarantottesima parte. Quindi voi, nel momento stesso in cui dite che gli statuti regionali, a proposito del *referendum*, si devono adeguare alla legge sul *referendum* nazionale, poi, nel caso specifico, stabilite un limite ancora più grave che diminuisce le possibilità dello statuto non dirò di allargare l'iniziativa popolare per il *referendum*, ma di osservare addirittura le stesse norme che esistono per il *referendum* di abrogazione delle leggi dello Stato.

Ora, queste sono cose che non abbiamo il diritto di fare, soprattutto nel modo come la Commissione le fa, cioè dicendo che gli statuti regionali devono contenere norme analoghe a quelle per il *referendum* abrogativo delle leggi dello Stato e poi al tempo stesso richiedendo che il numero dei cittadini che possono promuovere il *referendum* sia praticamente il doppio di quello che viene richiesto per il *referendum* nazionale.

Io ho citato questo esempio perché mi pare il più espressivo della tendenza della Commissione di sostituirsi, in una sede in cui il nostro potere è solo quello di tradurre in legge i principi scritti della Costituzione, alla Costituzione stessa e consacrare qui i principi che devono regolare l'ordinamento regionale. Noi non possiamo essere d'accordo. Non siamo qui in sede costituente ma in sede esecutiva e qui il nostro dovere è di interpretare, nel modo più fedele e più leale, i principi scritti nella Costituzione.

Da parte della destra e da altre parti si dice che le sinistre oggi hanno interesse di conquistare l'una o l'altra regione mentre ieri potevano avere l'interesse più ampio di conquistare tutto il paese. Onorevoli colleghi, il processo alle intenzioni non si fa a nessuno. Noi abbiamo una posizione politica molto chiara. Noi domandiamo ogni giorno che la Costituzione sia rispettata e riteniamo che questo principio abbiamo il

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

dovere di rispettare anche qui. Consigliamo i colleghi della maggioranza, che hanno la maggiore responsabilità, di tradurre nelle leggi i principi della nostra Costituzione, di osservarli lealmente e non arrogarsi dei poteri costituenti che essi non hanno il diritto di arrogarsi. Potrei citare altri esempi ma credo che non sia il caso di allungare il discorso su problemi di questo genere, perché ciascun collega, essendo stato avvertito, basterà che consulti le singole disposizioni del titolo I, confrontandole con quelle che sono scritte nella Costituzione, per rendersi conto che i commissari hanno stabilito altri e più ampi limiti.

Quindi, il problema che noi poniamo in modo chiaro è questo: può il Parlamento, quando esiste una precisa disposizione costituzionale che regola i limiti di autonomia delle regioni nella formazione degli statuti, aggiungere altri limiti di carattere sostanziale diversi da quelli prescritti nella Costituzione? Ecco il problema semplice che noi poniamo alla Camera. Noi lo risolviamo in senso negativo: confidiamo che anche gli altri colleghi lo risolvano nella stessa maniera.

Aggiungerò che osservazioni analoghe possono essere fatte per gli organi della regione. Voi avete largamente regolato l'ordinamento degli organi della regione. Ora, nulla di male se questo regolamento si limita a stabilire certi principi di massima che rispondono a quelli sanciti nella Costituzione. Ma, in verità, voi imponete alle regioni di fare gli statuti secondo uno schema comune e osservando certe norme di ordine sostanziale. Ma se la regione è stata riconosciuta come organismo autonomo, ciascuna regione deciderà in che modo si elegge il consiglio regionale, se occorrono tre sedute o una soltanto. Chi dà al Parlamento il diritto, di fronte a una regione che la Costituzione ha proclamata autonoma, di dire ai consigli regionali: voi dovete fare uno statuto per il quale nella prima votazione dovete chiedere la maggioranza di due terzi per eleggere il consiglio regionale?

E anche qui potrei riconoscere che talune norme riguardanti il sistema delle elezioni, i casi di illegittimità e di incompatibilità dei consiglieri regionali con la carica di membro del Parlamento, la costituzione degli uffici di presidenza, le immunità, interpretano i principi scritti nell'articolo 122 della Costituzione. Però, se noi aggiungiamo altri limiti alla potestà statutaria degli organi regionali, noi usciamo fuori dei nostri poteri; e credo che questo non lo possiamo fare.

Anche qui rileviamo questa tendenza restrittiva della maggioranza. E non voglio polemizzare alla rovescia: una volta eravate accesi regionalisti, oggi non lo siete più. I pensieri polemici o politici non devono pesare su questo disegno di legge, come non lo devono su tutti i disegni di legge che riguardano l'ordinamento amministrativo dello Stato. Non devono e non possono pesare, altrimenti noi dovremmo rifare il cammino percorso durante la Costituente. Voglio dire che ci dobbiamo intendere sulle nostre fa-coità e dobbiamo riconoscere che non abbiamo il diritto di dire alle regioni: dovete fare lo statuto in questa particolare maniera.

Per esempio, vi sono delle norme che riguardano la convocazione; vi sono norme che riguardano le adunanze del consiglio e il modo di fare il regolamento; vi sono, soprattutto, le norme che riguardano una determinata maggioranza per eleggere gli organi regionali. Possiamo noi arrogarci il diritto di imporre alle regioni di fare gli statuti in questa particolare maniera? Anche qui noi poniamo un problema. Questo problema lo risolviamo nel senso di rispettare il principio dell'autonomia e di osservare quei limiti che la Costituzione ha posto all'autonomia delle regioni. Neghiamo la possibilità di aggiungere altri limiti agli organi che sono previsti dalla Costituzione repubblicana. Io non parlerò dell'autonomia finanziaria, né dei controlli, perché su questo altri colleghi del mio gruppo interverranno.

Voglio fermarmi brevemente sulla disposizione in virtù della quale la potestà normativa delle regioni è sospesa. Qui devo fare rapidamente la storia del modo con il quale nella Costituzione fu introdotta la norma IX delle disposizioni transitorie perché essa giustifica il nostro atteggiamento.

Questa norma dice: «La Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni».

Mi sia consentito di osservare che se la Costituzione avesse voluto quello che la Commissione crede, la Costituzione avrebbe dovuto scrivere: le regioni non possono emanare norme legislative fino a quando la Repubblica non abbia emanato le leggi, ecc. Ma poiché questa è materia opinabile, sarà meglio richiamarsi ai lavori preparatori della Costituente perché attraverso un esame sereno di essi si giunge alla conclusione che la Costituzione intende dire precisamente il contrario di quello che vuole la Commissione.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

Devo dare atto all'onorevole Tosato che egli è coerente nel sostenere oggi la tesi della Commissione. Nella seduta del 4 luglio 1947 l'onorevole Tosato propose un emendamento aggiuntivo all'articolo 109, il 109-bis il quale diceva: « Nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione il Governo procederà alla revisione delle leggi vigenti in relazione alle esigenze dell'articolo IX »; e, commentando questa norma, egli affermava: « Resta così ben chiaro che fino a quando il Parlamento non procederà alla revisione delle leggi che attualmente regolano in modo completo e totale le materie attribuite alla competenza delle regioni per contenerle e limitarle alla posizione dei principi fondamentali, fino a quel momento la legislazione regionale non potrà intervenire ».

Accadde però allora che questo emendamento dell'onorevole Tosato, su proposta del Presidente Ruini, fu rinviato in sede di norme transitorie. E nella seduta del 5 dicembre 1947 le cose cambiarono, perché oltre all'emendamento Tosato vi erano altri emendamenti, in particolare quello dell'onorevole Mortati, che poi, essendo il presentatore assente, fu fatto proprio dall'onorevole Uberti.

Questo emendamento diceva: « La legislazione statale sulle materie di cui agli articoli 109, 110 e 111 sarà abrogata e sostituita da norme direttive e in ogni caso rimarrà priva di efficacia decorsi due anni dall'entrata in vigore della Costituzione ».

Questa è veramente una visione apocalittica. Il Parlamento nello spazio di due anni non avrebbe potuto rivedere una così importante serie di leggi, e ad un certo momento tutte queste leggi sarebbero state abrogate e saremmo praticamente entrati in una fase di anarchia legislativa. Ciò nondimeno, l'onorevole Mortati assunse questa posizione; e sebbene fosse espressa in una forma tecnica, che non potrei nemmeno oggi condividere, tuttavia la preoccupazione dell'onorevole Mortati era legittima. Egli si preoccupava di questo: che, nella carenza del Parlamento o dello Stato nel rivedere le norme fondamentali, che devono porre i principi di ciascuna materia, e nella impossibilità della regione di emanare norme legislative, la regione si sarebbe trovata senza la capacità di emanare norme legislative. Per questa ragione l'onorevole Mortati presentò quell'emendamento.

Ma avvenne che ad un certo momento il Presidente dell'Assemblea ricordò che nella seduta precedente, del 4 luglio, era stato proposto l'emendamento Tosato e domandò ai presentatori dell'emendamento Mortati o

a coloro che l'avevano fatto proprio se intendessero associarsi; ed in quella occasione l'onorevole Tosato non ripeté gli schiarimenti, che aveva dati sullo spirito della norma, come proposta nella seduta del 4 luglio. Al contrario, l'onorevole Ruini, prima della votazione, come presidente della Commissione, disse: « Credo si possa trovare una formula unica; lo Stato deve adeguare la sua legislazione; fino a che ciò non avvenga, la regione non sa quale siano i limiti, nei quali potrà legiferare; è lo Stato che deve pure indicare i principi e le direttive ».

« Fino a che ciò non avvenga » — ecco il punto, onorevoli colleghi — la regione potrà dettare norme, legislative o regolamentari che siano, considerando come direttiva ciò che è stabilito nelle leggi attuali; per una chiara determinazione di confini si deve attendere che le leggi dello Stato siano convenientemente rivedute ».

Quale fu lo spirito, in forza del quale la Costituente approvò questa disposizione transitoria? Non quello, che aveva ispirato l'onorevole Tosato nella seduta del 4 luglio e che egli aveva illustrato nel modo testé ricordato, ma quello illustrato dall'onorevole Ruini, che rappresentava il compromesso fra i due emendamenti, fra l'emendamento Mortati, che era molto ampio, eccessivamente ampio, nel senso di difendere questa potestà legislativa della Regione, e l'emendamento Tosato. Ed in questo spirito noi dobbiamo dare interpretazione alla IX disposizione transitoria.

Aggiungo di più: che le stesse difficoltà, le quali si opponevano alla concezione dell'onorevole Mortati, sussistono ancora oggi, perché la IX disposizione transitoria stabilisce che lo Stato deve, nel termine di tre anni, adeguare la sua legislazione alle esigenze delle autonomie locali.

Onorevoli colleghi, voi credete che nello spazio di questi tre anni, essendo il Parlamento costretto a dibattere problemi di ogni genere, nell'aspra fase di rapporti sociali economici e politici che attraversiamo, potrà sottoporre ad una totale revisione tutta la serie di leggi che riguardano le materie specifiche contemplate nella Costituzione, inerenti all'attività normativa della regione?

Credo che nessuna persona in buona fede in quest'aula possa dire che questo avverrà.

Quale la conseguenza? Non certo, come la relazione sostiene, che la regione prenderà gradualmente l'assunzione della potestà legislativa; ma la conseguenza è che la regione a lungo sarà posta, se questa norma passa,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

nella impossibilità di esercitare la sua funzione legislativa.

Ora, signori, ritenete che in base ad una disposizione transitoria della Costituzione, la quale è stata votata in seguito alle vicende che ho illustrato e che certamente è stata votata in uno spirito diverso di quello che la Commissione pone a fondamento della norma relativa alla potestà legislativa della regione, ritenete che in base a quella norma oggi noi ci si possa arrogare il diritto di togliere alla regione la libertà, nei limiti dell'ordinamento vigente e dei principi fondamentali, che oggi regolano le singole materie, di intervenire e di esercitare la sua potestà legislativa? Questo è un arbitrio che il Parlamento commette.

Mi dispiace che l'onorevole Lucifredi sia giunto in questo momento; ma vorrei rivolgermi a lui non come politico, ma come giurista e vorrei che egli avesse ascoltato gli argomenti per mezzo dei quali ho desunta l'interpretazione della disposizione IX delle norme transitorie e vorrei pregarlo di rileggere quanto ebbe ad affermare in quella seduta del dicembre del 1947 l'onorevole Ruini, presidente della Commissione.

È in forza di queste ragioni e tenendo conto del modo come la disposizione fu formulata e delle enormi difficoltà che sorgerebbero se un principio come quello da voi stabilito, e che limita l'autonomia legislativa delle regioni, fosse applicato — e questo oggi costituirebbe un vero arbitrio — che noi vi chiediamo di essere molto chiari e leali. Se non volete realizzare gli organi regionali, non realizzateli. Se volete che la regione non abbia i poteri normativi, promuovete un procedimento di revisione costituzionale: la Costituzione ve ne dà i mezzi.

Trovo più leale la posizione di coloro che dalla destra, sostenendo che l'ordinamento regionale frantuma l'unità dello Stato, ci chiedono di rinunciare a questo ordinamento. Trovo più leale quella posizione, perché il paese deve sapere cosa vogliamo fare. Al paese la Costituzione ed i partiti politici che la elaborarono hanno detto che si devono costituire regioni autonome con poteri legislativi autonomi. Oggi non abbiamo il diritto di rimandare l'esercizio di queste potestà e la libertà della regione di esercitare questa potestà al tempo in cui il Parlamento avrà riveduto questa innumerevole serie di materie che sono soggette ad una possibile revisione.

Dirò di più: perché il Parlamento deve essere costretto a rivedere tutte le materie? Ad esempio, perché il Parlamento deve

emanare nuove norme in tema di pesca o di caccia? Perché mai — faccio un esempio, ripeto — con una legge forse inutile si deve dichiarare quali sono i principi fondamentali che regolano la pesca o la caccia o stabilire in una legge che i principi fondamentali che regolano la caccia sono quelli stabiliti nel testo unico sulla caccia? Perché dobbiamo porci in questa condizione molto spiacevole di rinviare la realizzazione delle regioni come organi legislativi o di varare una legislazione che sarà inutile e affrettata? Perché non vogliamo compiere questo gesto di fiducia, se crediamo che le regioni possano esercitare l'autonomia legislativa, perché non vogliamo compiere questo gesto di fiducia e autorizzare le regioni ad esercitare i poteri stabiliti nella Costituzione secondo i principi fissati dall'ordinamento vigente? Sarà discrezione dei consigli regionali vedere quali sono questi principi; non può essere il Parlamento a tenere a balia la regione.

La vostra posizione di oggi è veramente quella di coloro che negano la capacità delle forze democratiche all'autogoverno locale. Preferiremmo che ci diceste che non avete fiducia nelle popolazioni, preferiremmo che ci diceste chiaramente — come ha fatto la destra — che temete che dall'ordinamento regionale venga non un incremento ma un intralcio alla vita democratica del paese, e che si rende necessaria una revisione della Costituzione. Ma, se questo non dite, allora noi abbiamo il dovere di richiamarvi al rispetto dei principi stabiliti nella Costituzione repubblicana. Non abbiamo alcun diritto di sospendere una potestà per la quale la carta costituzionale non ha posto altri limiti che l'osservanza dei principi fondamentali dello Stato, delle leggi singole che regolano queste materie e degli interessi nazionali e delle altre regioni.

Per queste ragioni noi, pur essendo soddisfatti che finalmente questa legge cominci ad attuare uno dei punti più delicati dell'ordinamento costituzionale italiano, pur essendo soddisfatti che finalmente si cominci ad entrare in questo ordine di idee di attuare la Costituzione, dobbiamo sollevare tuttavia le nostre più ampie riserve sul modo attraverso il quale la Costituzione viene attuata. Onorevoli colleghi, sono strumenti questi che vivono se il paese ha la maturità democratica sufficiente per esercitarli e maneggiarli. Compriamo un gesto di fiducia verso il paese sostenendo questa tesi perché non riteniamo che un popolo il quale ha così vivamente sofferto per l'accanimento burocratico oppressivo di

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

un vecchio Stato centralizzato, un popolo che ha domandato — né condiviso l'opinione di coloro che dicono il contrario — che questo accentramento burocratico oppressivo fosse spezzato, un popolo che, nel momento in cui si trattava di rivendicare l'onore e la libertà del nostro paese ha saputo fare il suo dovere, non sia in grado oggi di maneggiare questi strumenti. (*Applausi all'estrema sinistra*). Noi abbiamo il dovere di compiere questo gesto di fiducia in nome della democrazia! Non possiamo non credere alla maturità del nostro paese, e se non vi si crede, non è ponendo il bavaglio agli uomini, ai ceti democratici che si fa camminare la democrazia! In questo modo voi abituerete il paese a sopportare sempre la protezione dall'alto, l'indirizzo statale che distrugge il carattere del nostro ordinamento.

Io non avrei altro da aggiungere, se non fosse stato tirato in ballo anche il Mezzogiorno. Purtroppo, la questione del Mezzogiorno è diventata di moda. Coloro che hanno governato l'Italia negli anni passati, ed hanno speso dei miliardi per conquistare altri territori e per dominare altri paesi, dimenticando il Mezzogiorno, oggi sono sensibili per le sue necessità. Se ne accorgono soltanto oggi, i monarchici e coloro che hanno ereditato le vecchie posizioni dello Stato fascista!... Oggi, essi si dichiarano sensibili alle condizioni del Mezzogiorno, soprattutto quando occorre ancora una volta difendere vecchie posizioni conservatrici. Sarebbe stato assai meglio se si fossero occupati del Mezzogiorno nei 50-60 anni in cui hanno avuto il potere nelle mani, e non avessero speso inutilmente il denaro sudato del popolo italiano!

Come meridionale, vi dico che mi rendo perfettamente conto delle ragioni che hanno spinto le isole a rivendicare la loro autonomia, perché su queste regioni e sul sud ha lungamente pesato e pesa la burocrazia statale.

Noi vogliamo l'autonomia delle regioni quale strumento e impulso di vita democratica, sia per il Mezzogiorno che per le isole, e non ritengo che questo ordinamento danneggi il Mezzogiorno. Invece, le masse meridionali, e in particolare le classi che sono state finora inerti per l'influenza della vecchia borghesia agraria e reazionaria, acquisteranno coscienza dei loro interessi, e saranno mature ad esercitare questi strumenti. È inutile farsi illusioni che si possa trovare in altro modo la strada del progresso!

Anche essendo consapevoli degli inevitabili inconvenienti che nella fase di attua-

zione avrà questo ordinamento, tuttavia noi riteniamo, che esso, soprattutto per le popolazioni del Mezzogiorno, sarà uno strumento di libertà, uno strumento di impulso democratico di civiltà. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Consiglio, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera

invita il Governo a lasciar trascorrere, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali e la data di indizione delle elezioni ai consigli regionali, il tempo necessario perché la corrente d'opinione delineatasi nel paese possa avvalersi, nei modi che prescriverà la legge attualmente all'esame del Parlamento, del diritto sancito dalla Costituzione di proporre al *referendum* popolare l'abrogazione della suddetta legge sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali ».

Ha facoltà di parlare e di svolgere il suo ordine del giorno.

CONSIGLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, limiterò il mio intervento ad alcune brevi considerazioni di carattere generale. La questione in discussione è così grave per il nostro paese, così grave per noi tutti, che credo sia bene abbandonare qualsiasi considerazione di ordine politico.

È stata fatta ieri sera una replica all'onorevole Roberti, in cui si consideravano le sue argomentazioni come un attentato alla Costituzione repubblicana. Credo che non fosse il caso di interpretare in questo senso le parole dell'onorevole Roberti. È noto che le perplessità sull'ente regione sono molto diffuse in Italia, nel Parlamento, si può dire quasi in ogni settore; sono diffuse nella maggioranza, e sono state anche espresse da parlamentari insigni dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento: parlamentari che non possono essere sospettati di scarso senso di democrazia.

Queste perplessità si sono manifestate anche attraverso correnti di opinione pubblica che hanno avuto larga ospitalità sulla stampa e sono state espresse da un partito della stessa maggioranza. È quindi nostro dovere, prima di deciderci ad approvare questa legge, di sollevare tutte le obiezioni possibili.

E non si tratta qui, come ha detto poc'anzi l'onorevole De Martino, di esimersi dall'obbligo di osservare la Costituzione;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

anzi, noi dobbiamo rimaner fedeli allo spirito della Costituzione. Mi si consenta, quindi, di soffermarmi brevemente sull'aspetto giuridico della questione, che è stato trattato qui dall'onorevole Targetti, che tutti noi ammiriamo per la sua genialità e per la sua dottrina.

Ma — mi perdoni, onorevole Targetti — la sua argomentazione non è apparsa molto persuasiva. Il nostro paese è un tutto armonico; io non credo che i costituenti intendessero che la Costituzione dovesse esser posta in vigore a pezzi e bocconi. Vi sono delle garanzie e dei limiti. Garanzie: Corte costituzionale; limiti: l'istituto del *referendum*. Ora, è chiaro che questi organismi, questi istituti non potevano entrare in vigore immediatamente, perché occorreva il tempo obiettivamente necessario per l'elaborazione dei relativi disegni di legge e per l'approvazione di essi da parte dei due rami del Parlamento.

Si è detto che le norme transitorie non fanno parte della Costituzione; l'Assemblea Costituente stabilì, comunque, un termine per l'istituzione della regione e stabilì un termine per l'entrata in vigore della Corte costituzionale. Ora, quando questi due istituti entreranno in vigore, saranno trascorsi due anni da questo termine. È inutile comunque fare delle recriminazioni; se delle responsabilità di poco zelo nell'applicazione della Costituzione sussistono, ce le dobbiamo dividere tutti: la maggioranza per non averla applicata con la dovuta sollecitudine, la minoranza per non aver posto in essere tutte quelle azioni di stimolo perché ciò fosse tempestivamente fatto.

D'altra parte si tratta di una riforma di struttura. Di fronte a una legge comune, si potrebbe anche dire che, quando sarà in vigore la legge sul *referendum*, il popolo italiano, se lo crederà, eserciterà il suo diritto di chiedere l'abrogazione di questa legge a mezzo del *referendum*. Ma, se si tratta di una legge che implica una riforma di struttura, che implica delle profonde trasformazioni, questo diritto *a posteriori* viene ad essere veramente menomato.

Noi desideriamo solamente che il popolo italiano possa esercitare il suo diritto di ricorrere al *referendum* se questo disegno di legge sarà approvato. Tutto questo perché noi non possiamo ignorare una corrente di opinione che si è creata nel paese in questi due anni. Non è colpa nostra se sono trascorsi già due anni e se questo periodo di tempo è tanto vasto da determinare un cambiamento nell'opinione pubblica. Ed il cam-

biamento può anche dipendere da considerazioni buone, da esperienze fatte, da fatti nuovi verificatisi. A questo scopo devo dire che il mio intervento non riguarda le autonomie già realizzate nelle quattro regioni periferiche ove esistono situazioni politiche locali obiettive che le mettono al di fuori della presente discussione.

Le perplessità che si manifestano nei riguardi dell'ente regione sono di varia natura: alcuni sono intransigenti, contrari al cento per cento alle regioni, vorrebbero abolirle del tutto; altri hanno delle perplessità contingenti più moderate; altri si domandano se sia questo proprio il momento di iniziare la riforma regionale; altri ancora si domandano se le differenze economico-sociali così gravi tra le varie regioni possano consentire un tale esperimento senza pericolo per l'intima unità dello Stato.

L'intervento dell'onorevole De Martino è stato particolarmente pregevole perché, da quest'ultimo punto di vista, ha, come si suol dire, messo il dito sulla piaga. Queste perplessità sono talmente sentite dalla maggioranza che esse appaiono chiarissime anche nel testo preparato dalla Commissione. Questa, infatti, ha tentato di restringere quanto più era possibile questa autonomia, per modo che si potrebbe concludere che della autonomia regionale voluta dalla Costituzione rimane soltanto l'apparato esterno, burocratico che può giustificare l'impegno politico assunto dalla maggioranza, ma che non attua la norma costituzionale nel suo spirito.

Orbene noi, più che perplessi, siamo contrari ad una autonomia regionale così come la stabilisce la Costituzione proprio per la situazione arretrata di certe regioni d'Italia, situazione arretrata che, in regime di autonomia regionale, potrebbe facilmente dare maggior forza ai ceti retrivi, ad un certo feudalesimo economico ed agrario ivi esistente. Vi sono in Italia regioni nelle quali l'autonomia, nei limiti stabiliti dalla Costituzione o nei limiti più ristretti stabiliti dal testo della Commissione, potrebbe dare maggior violenza ai contrasti fra le classi come abbiamo potuto vedere nei recenti episodi di Puglia e della Calabria. Noi crediamo che specialmente le aree depresse non si gioveranno affatto di questa autonomia: se ne gioveranno, tutt'al più, le aree prospere, ma non quelle che hanno ancora bisogno di solidarietà e di assistenza e ne hanno bisogno in tutti i campi, in quello economico e in quello sociale.

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

Io che conosco a fondo i problemi di queste regioni so, per esempio, che in esse non si è ancora arrivati a concepire la società anonima: questa forma di ente collettivo, in queste regioni più retrograde, è concepita come un istituto quasi rivoluzionario. Non si concepisce un organismo che non faccia capo al padrone. Di fronte ad una situazione economica generale che può definirsi veramente feudale nella sua intima essenza, la società anonima è un passo avanti.

Ora che cosa avverrà quando avremo dato a queste regioni l'autonomia, sia questa una autonomia larga come vuole la Costituzione o una autonomia più larvata?

V'è poi una differenza ancora più grave che desta anche maggiori preoccupazioni, ed è un certo orientamento politico delle regioni d'Italia che varia da regione a regione in modo più che notevole, addirittura impressionante, perché in questo dopoguerra si è fortemente accentuato.

Come potrà difendere e mantenere il Governo la sua autorità centrale quando avrà da fare non soltanto con lo schieramento politico del Parlamento nazionale, ma con parecchi schieramenti politici, con parecchie maggioranze e forse l'una diversa dall'altra? Noi non dobbiamo dimenticare che non è indispensabile tener conto dell'attuale situazione politica: possiamo pensare ad una situazione politica che potrà determinarsi fra cinque o dieci anni. Questa è la ragione che ci induce ad esortare i colleghi a riflettere molto attentamente a questo passo!

Noi crediamo che alla base di tutto questo ci sia un equivoco di carattere politico. È il caso di insistere su questo punto, perché è vero che si tratta di autonomie amministrative, ma ormai, nella prassi moderna del nostro paese, tutte le elezioni sono elezioni politiche, anche in un comune di tre mila abitanti. Ora è evidente che la maggioranza e il Governo hanno ricevuto una sfida elettorale ed è comprensibile ed apprezzabile che il Governo non voglia fare apparire dinanzi all'opinione pubblica, che intende sottrarsi a questa sfida. Così è evidente che i partiti che non sono al Governo hanno tutto da guadagnare da questo certame del Governo: non per presunzione, ma è pensabile che, dopo due anni di Governo, il naturale logorio dei partiti al potere porti fatalmente ad un miglioramento della posizione dei partiti che non sono al Governo. Quindi, nessuno di noi parla per considerazioni di partito, per considerazioni elettorali, e questa discussione potrebbe veramente essere una discussione

disinteressata, perché noi non crediamo che lo stesso Governo abbia interesse politico a realizzare immediatamente questa istituzione prevista dalla Costituzione.

Quindi noi crediamo che non sia il caso di temere nessuna conseguenza se una corrente del paese chiederà che questa legge venga sottoposta a *referendum*. Non si tratta qui di arrivare drasticamente ad una riforma della Costituzione. Si potrà anche concludere, ad un certo momento, che è il caso di rinviare di cinque anni, di attendere che la ricostruzione del paese sia più avanzata, che le distanze economiche e sociali fra le varie regioni del paese siano più accorciate, che le distanze fra le classi sociali siano accorciate, che una certa legislazione sociale si sia approfondita e che, soprattutto, si sia rasserenato l'orizzonte politico e che soprattutto la lotta politica non abbia quell'asprezza che attualmente ha. E allora veramente verrà a guadagnarci il nostro paese, e allora veramente nessuno di noi potrà disconoscere che il più largo decentramento amministrativo è realmente una conquista e un passo in avanti.

Ma ricordiamoci, per concludere, che dopo la perdita di una guerra, dopo una sconfitta della estensione e della profondità di quella che abbiamo subita, non solo nel nostro paese, ma in tutti i paesi la crisi più intima è sempre una crisi di unità, è sempre una crisi nella quale lo Stato riesce a fatica a ricostruire la propria autorità e la propria forza centrale; e quindi bisogna resistere a queste forze centrifughe che tendono a disgregare e che nascono dalle crisi del dopoguerra.

Ora è troppo vicina la fine della guerra per poter attuare realmente un esperimento di questo genere.

Concludo esprimendo un avviso del tutto personale: a me pare che se la maggioranza del Parlamento decidesse in questo senso, per un *referendum* su questa legge, e se la maggioranza del paese in questo caso si manifestasse favorevole, allora sarebbe sempre preferibile attuare l'autonomia regionale nei limiti stabiliti dalla Costituzione senza nessuna restrizione. Allora daremo veramente questa larghezza di libertà di amministrazione che prevede la Costituzione.

Questo è semplicemente quello che invoco dai colleghi, cioè che l'esame sia sereno, che l'esame sia libero da qualsiasi preoccupazione anche di partito. Si tratta di una riforma fondamentale che non interessa questo o quel partito, ma che interessa tutti noi, perché è veramente l'av-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

venire del nostro paese che è affidato a questa legge. Ricordiamo che se noi la attueremo, non sarà facile, come qualcuno crede, cancellare le cose fatte con un semplice *referendum*; si saranno creati interessi così profondi, interessi così complessi che cancellare l'ordinamento regionale significherebbe la rivoluzione. Questo è il grave aspetto della questione. Una volta messi su questa nave non si può ritornare a riva; non è un esperimento suscettibile di revisione. Noi veramente dovremo compiere un atto definitivo, e il fallimento di questo esperimento può avere delle conseguenze fatali per la vita del nostro paese.

Io spero che il Governo e la maggioranza che da esso è rappresentata vorranno apprezzare le parole che vengono da questa parte della Camera, parole che rivelano una sollecitudine per l'autorità dello Stato che è rappresentato dalla maggioranza. Noi siamo fortemente preoccupati (debbo associarmi in questo a ciò che ha detto l'oratore precedente) che l'autorità dello Stato possa venir meno; noi non abbiamo alcun interesse a che ciò avvenga; anzi, abbiamo interesse a veder aumentata l'autorità dello Stato, desideriamo che essa non venga messa in pericolo con esperimenti che potrebbero essere rimandati a tempi migliori. (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere a che punto è la redazione e l'approvazione presso i superiori Organi competenti dei progetti per lo scolmatore delle piene del Reno nel Po, l'esecuzione della quale opera si rende più che mai urgente dopo la recente rotta che ha arrecato così ingenti danni nella provincia di Ferrara.

« Come s'intende di procedere per la concessione dell'esecuzione e quanto tempo potrà occorrere ad una stazione appaltante aggiudicataria a preparare i progetti ed ottenere la concessione, quando si escluda dalla concessione stessa l'esistente Consorzio di secondo grado, che già ebbe a studiare il problema e che attende la suprema approvazione.

(972)

« GORINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se non reputi umano, mentre ha lodevolmente emanato disposizioni per la sollecita riliquidazione delle pensioni, erogare ai pensionati, in occasione delle feste natalizie, un anticipo di almeno lire 50 mila ciascuno, tenendo conto che essi dovranno percepire arretrati in misura notevolmente maggiore di detta cifra.

(973)

« RESCIGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se corrisponda a direttive emanate dal suo Ministero l'inqualificabile atteggiamento del questore di Milano, il quale ha vietato l'autorizzazione per l'affissione di un manifesto dell'U.D.I. che invitava i cittadini ad aderire alla settimana della solidarietà, e tentava di imporre arbitrariamente diffide alle dirigenti dell'U.D.I. e al tipografo incaricato di stampare il manifesto stesso.

(974)

« MARTINI FANOLI GINA, VECCHIO VAIA STELLA, FLOREANINI DELLA PORTA GISELLA, VIVIANI LUCIANA, GALLICO SPANO NADIA, DIAZ LAURA, GALLO ELISABETTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia lecito alle amministrazioni delle Università degli studi imporre tasse non consentite, anzi contrarie alle vigenti disposizioni, e se non creda urgente promuovere una sistemazione organica della materia per eliminare intollerabili arbitri.

(975)

« CESSI, COSTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere — in relazione alle dichiarazioni fatte dal Ministro dell'industria e del commercio *ad interim* onorevole Bertone nella seduta pomeridiana del 13 dicembre — se il piano di ripartizione per le costruzioni navali per complessive 155.000 tonnellate, per il quale a giorni verranno messe in cantiere diversi tipi di navi, tra cui appena una da carico per 1400 tonnellate ai Cantieri navali di Taranto, risponda al criterio della giusta ripartizione in esecuzione di quanto sancito dalla legge numero 75 del marzo 1949, che fissa nella misura del 30 per cento del tonnellaggio globale le costruzioni navali da consegnare ai Cantieri dell'Italia Meridionale e, nel caso negativo,

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

come intende provvedere perché i Cantieri navali di Taranto, già in grave crisi, abbiano commesse di lavoro per il tonnellaggio di naviglio mercantile fissato nella ricordata legge. (976) « GUADALUPI, LATORRE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere:

a) se, prima di prendere il provvedimento del distacco della frazione di Santa Marinella dal comune di Civitavecchia, si sia sentito il parere degli abitanti della zona, e con quali metodi;

b) le ragioni che hanno indotto l'onorevole Ministro a sciogliere l'Amministrazione comunale di Civitavecchia, alla quale non è mai mancata la fiducia della cittadinanza, e ad inviare un Commissario prefettizio;

c) la data delle elezioni per ridare alla popolazione di questa città un'amministrazione democraticamente eletta.

(977) « LIZZADRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere in base a quale criterio nella suddivisione di 155.000 tonnellate di naviglio mercantile che, stando a quanto affermato dal Ministro dell'industria e del commercio, senatore Bertone, nella seduta pomeridiana del 13 dicembre 1949 della Camera dei Deputati, verrebbero fra giorni impostate nei Cantieri navali italiani, a quelli di Taranto è stata assegnata la costruzione di una sola nave da carico di sole 1400 tonnellate; e per sapere se non ritenga, per alleviare la carenza di lavoro dei cantieri navali di Taranto, e assicurare così la necessaria tranquillità del lavoro e del pane a quelle provette maestranze, assegnare a quei cantieri due unità da 5000 tonnellate per conto della Finmare.

(978) « LATORRE, GUADALUPI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri, per conoscere come intende risolvere la strana situazione in cui si attua l'amministrazione della giustizia in Tripolitania, ove essa si limita al giudizio di merito, mentre viene preclusa alle parti il più importante dei gradi di giurisdizione, cioè il giudizio di Cassazione.

« Il che pone quei cittadini in una condizione di patente inferiorità nei confronti dei

cittadini di tutti i paesi civili e si traduce in un inverosimile sistema di denegata giustizia.

(979) « ROBERTI, RUSSO PEREZ ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto a fissare il processo penale contro diversi imputati per i fatti successi a Piombino a seguito dell'attentato all'onorevole Togliatti del 14 luglio 1948, imputati che da oltre un anno si trovano in stato di detenzione; e per conoscere i motivi per cui per processi originati da quegli stessi fatti si ritiene di derogare al primo comma dell'articolo 25 della Costituzione, distogliendo i giudicabili dal giudice naturale precostituito per legge.

(980) « AMADEI LEONETTO, DIAZ LAURA, BOTTAI, SCAPPINI, IACOPONI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere a quali direttive o personale iniziativa si è ispirato il signor questore di Lecce nell'emettere ordinanza di rimpatrio dal comune di Trepuzzi del cittadino Conchiglia Kerrer, da anni dirigente sindacale della organizzazione unitaria dei lavoratori e, di conseguenza, quali provvedimenti di carattere urgente intenda adottare perché simile atto, che è aperta offesa e violazione di un diritto garantito dall'articolo 16 della Costituzione, sia revocato.

« Da ultimo, quali provvedimenti intenda adottare a carico dello stesso signor questore per questo evidente abuso di autorità.

(981) « GUADALUPI, CALASSO GIUSEPPE, LATORRE, SEMERARO SANTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti e del tesoro, per conoscere se — in considerazione che i segretari comunali e provinciali hanno la qualifica di funzionari dello Stato e sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati dello Stato (articolo 173 del testo unico legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 27 giugno 1942, n. 851) — non ritengano necessario ed equo:

1°) includere i segretari comunali e provinciali nella concessione C, stabilita per gli impiegati dello Stato e non nella concessione D, recentemente istituita per il personale di Amministrazioni varie;

2°) ovvero, in via subordinata, disporre che i biglietti a tariffa ridotta per i familiari

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

dei segretari comunali e provinciali siano stabiliti, senza limitazione di numero, anche se da tale concessione dovesse derivare un aumento dell'onere attuale — in effetti molto modesto — che i comuni e le provincie sostengono. Ciò si chiede, perché è da ritenersi del tutto insufficiente, non estendendosi ai singoli aventi diritto, l'attuale concessione di due viaggi annuali di corsa semplice, da effettuare isolatamente o collettivamente per le persone di famiglia (decreto ministeriale 4 febbraio 1949, concessione speciale D).

(982)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che nella notte del 13 dicembre dei criminali sconosciuti hanno fatto saltare il monumento alla memoria dei Partigiani delle brigate « Cacciatori delle Alpi » e « Ciro Menotti » caduti nella lotta di liberazione; e quali sono i provvedimenti che il ministro intende prendere contro singoli o associazioni a carattere fascista e neo-fascista che svolgono continua opera di provocazione a danno dei combattenti della libertà, dei loro Caduti, delle famiglie dei Caduti e a danno delle riconquistate libertà democratiche del nostro paese. ».

(983)

« DAL POZZO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo circa il progetto dell'autostrada Genova-Serravalle-Chiasso, la cui attuazione oltre ad assicurare un notevole impiego di mano d'opera e di dare conseguentemente sollievo alla disoccupazione, darebbe un sensibile incremento ai traffici tra l'Italia e la Svizzera. »

(984) « VICENTINI, ZERBI, MELLONI, LUCIFREDI, CLERICI, CHIESA TIBALDI MARY, PERTUSIO, MIGLIORI, GUERRIERI FILIPPO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga giusto rivedere le tariffe relative agli abbonamenti ferroviari per gli studenti, che, rispetto all'anno scolastico scorso, sono aumentati di oltre il 300 per cento, con insopportabile aggravio per le famiglie meno abbienti; o, quanto meno, se non ritenga opportuno effettuare una riduzione sensibile per gli studenti appartenenti a famiglie di impie-

gati, pensionati, operai, contadini, artigiani, ecc.; ricordandogli che nell'Unione Sovietica gli studenti non pesano sul bilancio familiare, poiché le scuole anche universitarie sono gratuite e lo Stato versa agli studenti che le frequentano un assegno mensile corrispondente a lire 35.000. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1672)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga oramai giusto ed equo ripristinare le disposizioni vigenti prima della guerra per il traghettamento delle autovetture dalla stazione di Villa San Giovanni a quella di Messina e con le quali si stabilivano riduzioni sensibili nel prezzo nei giorni precedenti e susseguenti a quelli festivi. »

« Tale provvedimento, possibile oggi anche per la conseguita normalizzazione qualitativa e quantitativa del servizio ferroviario, risponderebbe anche alla esigenza di favorire lo sviluppo del turismo automobilistico che interessa numerosi turisti stranieri e nazionali. »

« Per conoscere altresì se, anche per le considerazioni sopra cennate, non ritenga opportuno addivenire ad una diminuzione dell'attuale prezzo di traghettamento per le autovetture nei giorni feriali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1673)

« SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per i gravissimi danni prodotti dalle alluvioni del novembre 1949 nel comune di Ascea (Salerno) e soprattutto nella frazione Marina dello stesso, danni segnalati subito da quel benemerito sindaco, che ha prospettato altresì il pericolo, in mancanza dei provvedimenti stessi, di ulteriori calamità. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1674)

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e dei trasporti, per conoscere se non si ravvisi la necessità che nelle scuole elementari e medie insegnanti impartiscano alle scolaresche con metodi pratici adeguati disposizioni circa il comportamento del pedone e del ciclista onde evitare che molti incidenti stradali pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

vocati direttamente o indirettamente da ragazzi si ripetano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1675)

« TOZZI CONDIVI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non intenda al più presto provvedere alla ricostituzione della Pretura in San Cataldo (Caltanissetta) per i molti motivi esposti anche in un ordine del giorno votato all'unanimità da quel consiglio comunale e per ovviare ai gravi inconvenienti che si verificano nella amministrazione della giustizia dovendosi trattare tutti gli affari giudiziari di quel grosso comune nelle rare apparizioni del pretore titolare di Caltanissetta, letteralmente schiacciato da soverchio lavoro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1676)

« PIGNATONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno, accogliendo la richiesta, che a mezzo dell'interrogante avanzano numerosi insegnanti e studenti di scuole secondarie, che ogni giorno si recano da Arezzo a Castiglion-Fiorentino, importante scalo ferroviario, ove esistono numerose scuole medie, disporre la fermata in tale stazione del diretto 37 in partenza da Arezzo alle ore 7,38.

« Con l'adozione di tale provvedimento si eviterebbe ai predetti insegnanti e studenti di continuare a subire l'attuale situazione di disagio, giacché essi per trovarsi tempestivamente in sede all'inizio delle lezioni (ore 8,30) possono servirsi soltanto del treno accelerato che parte da Arezzo alle ore 5,23 e che arriva a Castiglion-Fiorentino alle ore 5,37. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(1677)

« BUCCIARELLI DUCCI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

LATORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATORRE. Ho presentato oggi un'interrogazione al ministro della marina mercantile. Chiedo che ne sia riconosciuta l'urgenza.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Riferirò al ministro competente.

La seduta termina alle 19,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

TONENGO: Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto. (625).

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1948, n. 1091, relativo alla prelevazione di lire 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-48. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (807). — *Relatore* Martinelli.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 20 maggio 1949, nn. 413 e 425, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (809). — *Relatore* Martinelli.

3. — *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato, prima del 24 maggio 1946, terreni minati. — (*Nuovo esame chiesto dal Presidente della Repubblica*). (Doc. VI, n. 2).

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 agosto 1948, n. 12192; 10 ottobre 1948, n. 1550; 21 febbraio 1949, nn. 89 e 98; 12 marzo 1949, n. 224 e 9 aprile 1949, nn. 150 e 189, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1948-49. (739).

e della proposta di legge:

GUARIENTO: Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226. (588).

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Tosato, Migliori, Lucifredi, Resta e Russo;

DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1949

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori*: Dominèdò e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*.

5. — *Discussione dei disegni di legge*:

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. (*Approvato dal Senato*). (251). — *Relatore* Tozzi Condivi;

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione, concluso a Buenos Ayres, tra l'Ita-

lia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — *Relatore* Tesauro.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI